

**“La nuova FITeL:
più iscritti, più servizi, più tecnologia”**

**Aspetti fiscali e normativi
dell'associazionismo**

Legge 383/2000 – D.Lgs 460/97

Legge 398/91 – Decreto anticrisi

Premessa

Anche quest'anno, dando corso a quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000 numero 383 art.12 lettera D, la FITeL Nazionale realizza questa pubblicazione per dare strumenti conoscitivi adeguati alle Associazioni ed ai Cral aziendali aderenti.

E' un impegno ed un investimento, questo della formazione, che stiamo perseguendo da lungo tempo avendo come obiettivo quello di dotare di strumenti conoscitivi per meglio rispondere ai compiti ai quali quotidianamente sono chiamati i dirigenti e gli operatori delle Associazioni e dei Cral associati alla FITeL.

L'obiettivo di questa pubblicazione è, quindi, quello di realizzare una conoscenza di base delle norme che presiedono alla gestione corretta di una struttura associativa, dando gli strumenti conoscitivi di base per affrontare con tranquillità e con la certezza del rispetto delle regole e delle leggi la quotidiana vita dell'organizzazione.

Il lettore sarà accompagnato pagina dopo pagina nella conoscenza delle norme che regolano la vita delle Associazioni e dei Cral, dalla costituzione allo scioglimento. La prima parte affronta i temi della normativa civilistica applicabile alle associazioni e si sofferma su tutti gli obblighi che devono essere posti in essere affinché si operi nel rispetto delle regole. La seconda parte affronta i problemi tributari e fiscali che Associazioni e Cral si trovano ad affrontare nella quotidianità del proprio impegno.

Vengono affrontati i temi riguardanti la disciplina dell'IVA e gli obblighi formali che ne derivano, così come per la disciplina efferente l'Irap

Inoltre si approfondiscono gli aspetti legati al tema delle Associazioni di Promozione Sociale, i requisiti necessari per il loro riconoscimento, le agevolazioni fiscali che questo status determina.

La terza parte riguarda la rendicontazione della propria attività da parte delle Associazioni e dei Cral, la rendicontazione necessaria, la tenuta dei bilanci ecc.

Pensiamo di aver realizzato un opuscolo di facile uso e di indubbia utilità che, associato allo svolgimento dei corsi, possa dare un utile contributo per affrontare temi così complessi.

Da parte della FITeL Nazionale possiamo affermare che continueremo in questo nostro impegno formativo perché crediamo fermamente che la conoscenza sia l'elemento sul quale fondare l'attività di ogni organizzazione, compresa la nostra.


Il Presidente
Luigi Pallotta

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Prenessa	1
• Il fondamento costituzionale	4
• Gli enti di diritto privato diversi dalle società	6
• Le regole codicistiche di funzionamento delle associazioni	8
• Il riconoscimento della personalità giuridica	12
• Le qualificazioni giuridico - tributarie delle associazioni	14
• Le principali qualificazioni fiscali degli enti non commerciali	15
• La normativa tributaria di riferimento ai fini IRES	18
• La normativa tributaria ai fini delle altre principali imposte	20
• Gli adempimenti dichiarativi	21
• Il codice fiscale, la partita IVA ed il REA	22
• Il regime agevolato di cui alla legge n°398/1991	23
• Le associazioni di promozione sociale	26
• Le nuove regole per bere nei circoli privati Decreto n°235/2001	36
• Lo svolgimento di attività turistica	40
• Il decreto anticrisi e i controlli degli enti non commerciali	42
Appendice	
• Il questionario fiscale per le associazioni partecipanti ai seminari	44
• Il <i>vademecum</i> delle risposte al questionario fiscale	57
• <i>Fac-simile</i> di statuto di un'associazione non riconosciuta	60
• Il contratto tipo per il turismo esercitato in forma di intermediazione	71
• La contabilità degli enti non commerciali	74

IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE

Articolo 18 della Costituzione



Corollari del diritto costituzionale

Diritto di aderire ad un'associazione già costituita, ove se ne condividano gli scopi e si abbiano i requisiti richiesti dallo statuto. E' inoltre spesso necessaria la presentazione di una domanda di adesione.

Diritto di recedere dall'associazione nei casi previsti dallo statuto ed in ogni caso, anche se non previsto, allorché l'adesione all'associazione sia a tempo indeterminato.

Diritto di non associarsi (o libertà di associazione negativa): nessuno può trovarsi a far parte di un'associazione senza aver manifestato un iniziale consenso. Il consenso non si può presumere per effetto di una mancata manifestazione di dissenso.

CONCLUSIONE

L'associazione è un **contratto**:

governato dalle regole che i soci si sono dati
aperto alla successiva adesione di altri associati
di durata indeterminata o determinata
che può prevedere o meno il diritto di recesso

GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DIVERSI DALLE SOCIETÀ

Il codice civile disciplina le seguenti **tre tipologie di enti di diritto privato diversi dalle società**:

> **COMITATI**: sono enti costituiti da alcuni promotori (sia persone fisiche che altri enti), al fine di raggiungere uno scopo di breve, medio o lungo periodo (es. comitati di beneficenza, di festeggiamenti, di costituzione di altri enti, etc.). Possono ottenere o meno la personalità giuridica, al pari delle associazioni. Laddove l'ente non sia riconosciuto, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. In ogni caso, gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Normativa codicistica

Articolo 40 (Responsabilità degli organizzatori): gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo prefissato.


Articolo 41 (Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio): qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Articolo 42 (Diversa destinazione dei fondi): qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, saranno le autorità competenti a stabilire le modalità di devoluzione dei beni, ove le stesse non siano state disciplinate al momento della costituzione.

> **ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI:** Sono entrambi enti finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con le **seguenti differenze:**

- 1) le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute, mentre le fondazioni devono necessariamente avere la personalità giuridica, altrimenti non venendo ad esistenza;
- 2) le associazioni possono costituirsi solo per atto pubblico (se si vuole ottenere la personalità giuridica), ovvero anche tacitamente o per fatti concludenti o con un semplice scritto (ove non si voglia il riconoscimento); le fondazioni invece devono costituirsi solo per atto pubblico o per testamento;
- 3) le associazioni nascono in forza di un contratto plurilaterale aperto ed integrabile dall'esterno, mediante l'adesione di altri soci oltre a quelli fondatori; le fondazioni invece nascono in forza di un atto unilaterale chiuso, che suole dividersi in due parti: negozio di fondazione (che racchiude le volontà del testatore) e negozio di dotazione (con il quale il fondatore destina ad uno scopo parte del suo patrimonio);
- 4) nelle associazioni la pluralità dei partecipanti determina la necessità di un organo deliberativo nel quale questi manifestano il proprio consenso (assemblea); nelle fondazioni invece manca un'assemblea, in quanto l'operato degli amministratori, la loro sostituzione, etc. sono tutti elementi già predeterminati dal fondatore all'atto della redazione del negozio costitutivo, ovvero, in mancanza, saranno le specifiche autorità statuali preposte al loro controllo ad intervenire;
- 5) le associazioni possono estinguersi quando vengono a mancare tutti gli associati, mentre tale eventualità non colpisce le fondazioni che si estinguono soltanto al realizzarsi delle previsioni contenute nello statuto, al raggiungimento dello scopo dell'ente o alla sopravvenuta impossibilità di realizzarlo;
- 6) le associazioni si costituiscono sempre per atto (scritto o orale) fra vivi, mentre le fondazioni possono nascere anche *mortis causa*;
- 7) le associazioni possono mutare nel corso della loro esistenza lo scopo iniziale, mentre nelle fondazioni sussiste una vera e propria immutabilità di scopo, posto che le volontà del fondatore così come delineate nell'atto costitutivo non possono essere in nessun caso modificate o stravolte rispetto agli intenti originari. E' previsto solo che l'autorità prefettizia possa decidere la trasformazione dell'ente (in luogo della sua estinzione), ove lo scopo iniziale sia stato realizzato, sia divenuto irrealizzabile o il patrimonio della fondazione sia divenuto insufficiente, ma solo a queste condizioni:
 - a) allontanarsi il meno possibile rispetto agli scopi originari;
 - b) i fatti che possono darvi luogo non siano stati previsti dal fondatore come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni della fondazione a terze persone.

LE REGOLE CODICISTICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI



Normativa di riferimento per le **ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE** come persone giuridiche di diritto privato

- **Articolo 14 c.c.** Le associazioni riconosciute devono essere costituite **SOLTANTO** mediante atto pubblico.
- **Articolo 16 c.c.** L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere obbligatoriamente:
 - denominazione;
 - scopo (o oggetto sociale);
 - patrimonio (che deve essere **congruo** rispetto allo scopo perseguito);
 - sede sociale;
 - diritti e obblighi degli associati e condizioni circa la loro ammissione;
 - norme sulla estinzione dell'ente e sulla devoluzione del patrimonio;
- **Articolo 18 c.c.** Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.
- **Articolo 19 c.c.** le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori devono essere iscritte nel registro delle associazioni riconosciute, altrimenti non sono opponibili ai terzi, salvo che si non provi che gli stessi ne erano comunque a conoscenza.
- **Articolo 20 c.c.** L'assemblea delle associazioni riconosciute deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Deve essere altresì convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
- **Articolo 21 c.c.** Le delibere assembleari delle associazioni riconosciute devono essere assunte con il rispetto delle seguenti maggioranze:
 - **delibere ordinarie:** assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, essi non hanno voto;

- **delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto:** almeno 3/4 degli associati devono essere presenti e deve votare favorevolmente la maggioranza dei presenti (salvo che sia altrimenti disposto);
- **delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio:** occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

- **Articolo 22 c.c.** Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni riconosciute per fatti dagli stessi compiuti, sono deliberate dall'assemblea dei soci e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (ove l'ente sia in liquidazione).

- **Articolo 23 c.c.** Le delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del PM. Tali delibere, se vi sono gravi motivi, possono anche essere sospese dal giudice. L'annullamento non pregiudica comunque i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della delibera medesima. E' inoltre ammessa la sospensione cautelare della delibera, ove sussistano gravi motivi.

- **Articolo 24 c.c.** La qualità di associato non è trasmissibile, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. In tema di recesso e di esclusione degli associati, questi possono:

- recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta agli amministratori; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Non possono recedere i soci che hanno assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato;
- essere esclusi dall'associazione ove ricorrano gravi motivi su delibera dell'assemblea dei soci; gli esclusi possono entro 6 mesi ricorrere in sede giudiziaria.

Gli associati receduti o esclusi o comunque che abbiano in altro modo cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

- **Articolo 27 c.c.** Oltre che per le cause statutarie previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero quando vengono a mancare tutti i soci.

- **Articolo 29 c.c.** Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, a far data dalla messa in liquidazione dell'associazione riconosciuta, altrimenti ne assumono responsabilità personale e solidale.

- **Articolo 30 e 31 c.c.** Nella fase di liquidazione dell'associazione riconosciuta si deve provvedere alla liquidazione del patrimonio dell'ente ed alla sua devoluzione, secondo le previsioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

Normativa di riferimento per le **ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE** come persone giuridiche di diritto privato

- **Articolo 36 c.c.** L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
- **Articolo 37 c.c.** I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
- **Articolo 38 c.c.** Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



Massimario di giurisprudenza sulla responsabilità solidale e sul fallimento delle associazioni

La responsabilità solidale prevista dall'art.38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", **assimilabili alla fideiussione**, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, **a sua scelta**, del debitore principale o del fideiussore (Cass. 6/8/2002, n.11759).

La responsabilità personale e solidale di colui che ha operato in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, **non è subordinata al beneficio della preventiva escussione del fondo comune** (Cass. 21/11/1984, n. 5954).

Delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di un'associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune dell'associazione sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, secondo quanto stabilito dall'art.38 cod. civ.. Infatti, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute, per i terzi, ai quali sia obiettivamente impossibile verificare i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il principio dell'apparenza, in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni **sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta**. Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto di poteri rappresentativi comporti, sul piano dei rapporti interni, una responsabilità dell'associato medesimo nei confronti degli altri associati e dell'associazione. (Fattispecie relativa ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'associazione sindacale instaurato e gestito da associati privi di poteri rappresentativi) (Cass. 16/5/2000, n. 6350).

Ai fini dell'assoggettamento alla **procedura fallimentare**, lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del T.U. delle imposte dirette, D.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la opposizione al fallimento proposta da una associazione sportiva che aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti FINANZIAMENTI.) (Cass. 20/6/2000, n. 8374).

Il fallimento di una associazione non riconosciuta avente lo "status" di imprenditore commerciale non comporta né che gli associati siano imprenditori commerciali, né che il fallimento dell'ente produca il fallimento di tutti gli associati, poiché tale effetto si produce **solo nei riguardi degli associati che siano illimitatamente responsabili** secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell'art. 38 cod. civ., per le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cass. 18/9/1993, n. 9589).

Il fallimento per estensione, a norma dell'art. 147 L.F., degli associati di un'associazione non riconosciuta, si produce solo nei confronti di chi risulti, ex art. 38 c.c., illimitatamente e solidalmente responsabile per aver agito in nome e per conto dell'associazione (Trib. Roma 6/4/1995).

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ ' GIURIDICA

Il DPR n°361/2000 e la successiva circolare ministeriale esplicativa n°30/2001 hanno definitivamente introdotto un nuovo *iter* per la **richiesta della personalità giuridica**. Le novità sono le seguenti:

Competenza e tempistica

Il prefetto diviene l'organo deputato al riconoscimento;

L'iter è abbreviato a 120 gg, prorogabili di altri 30 gg in casi particolari;

Il riconoscimento della personalità giuridica è automatico, una volta che l'ente dimostri di possedere i requisiti richiesti, sicché la discrezionalità dell'organismo deputato a concederla è totalmente eliminata.

Pubblicità

Il decreto di riconoscimento della personalità giuridica non deve essere più iscritto presso le cancellerie dei Tribunali, essendo sufficiente l'iscrizione al registro delle persone giuriche istituito presso le prefetture.

Requisiti

La personalità giuridica viene concessa se: l'ente è in regola con le condizioni richieste dalla legge e dal regolamento attuativo;

- lo scopo dell'ente sia lecito e possibile;
- il patrimonio dell'ente sia congruo, ovvero consenta il perseguimento dello scopo sociale.

Le domande di riconoscimento dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) due copie (di cui una autenticata in bollo) dell'atto costitutivo e dello statuto redatti per atto pubblico;
- b) una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata di stima qualora l'ente sia in possesso di beni immobili;
- d) copia dei bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;
- e) elenco dei componenti degli organi direttivi dell'ente.

N.B. Una volta ottenuto il riconoscimento, dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione nel caso si vogliono apportare modifiche allo statuto originario.

Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento:

Le **condizioni** che la prefettura dovrà verificare per concedere la personalità giuridica sono le seguenti:

- a) netta distinzione fra atto costitutivo e statuto;
- b) rispetto formale e sostanziale delle previsioni di cui all'articolo 14 c.c. in seno agli statuti degli enti richiedenti (cioè costituzione per atto pubblico o anche per testamento se si tratta di fondazioni), il quale dovrà contenere:
 - denominazione;
 - indicazione degli scopi perseguiti;
 - sede;
 - durata;
 - diritti ed obblighi degli associati (solo per le associazioni);
 - condizione per l'ammissione degli associati e per il loro recesso (solo per le associazioni);
 - norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'ente (organi, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento);
 - patrimonio e risorse dell'ente;
 - esercizio sociale, bilancio e procedure che sovrintendono la sua redazione ed approvazione;
 - casi di estinzione e scioglimento dell'ente, con indicazione dei criteri da seguire per la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) indicazione dei criteri che l'ente seguirà per l'utilizzazione del proprio patrimonio;
- d) necessità della presenza dei revisori dei conti (salvo che si tratti di ONLUS);
- e) possibilità per l'ente di svolgere anche attività imprenditoriale per il conseguimento dei fini istituzionali (purché tale attività sia strumentale e non prevalente);
- f) congruità del patrimonio rispetto allo scopo perseguito.

Effetti del riconoscimento

L'ente diviene patrimonialmente autonomo e risponde con le proprie dotazioni alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Restano sempre personali le responsabilità penali.

LE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE E TRIBUTARIE DELLE ASSOCIAZIONI



ENTRAMBI POSSONO NON AVERE SCOPO DI LUCRO

All'interno della categoria tributaria di ente non commerciale, sono ricomprese ulteriori categorie fiscali, quali quelle di ONLUS, di ONG, di organizzazione di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di associazioni sportive dilettantistiche, etc.

OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE

Per oggetto esclusivo o principale si intende **l'attività essenziale** per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Tale regola, tuttavia, vale soltanto se questi ultimi sono redatti in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. In caso contrario, la natura dell'ente è determinata in base all'attività effettivamente esercitata.

LE PRINCIPALI QUALIFICAZIONI FISCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ASSOCIATIVI

◆ **Enti associativi non commerciali ordinari:** sono quelli che non hanno adeguato lo statuto ai parametri di cui al decreto legislativo n°460/1997, e per i quali non si considerano commerciali le quote ed i contributi associativi, le attività statutarie gratuite verso gli associati e quelle a pagamento; queste ultime, tuttavia, non devono comportare l'incasso di corrispettivi eccedenti i costi di diretta imputazione e non devono essere svolte mediante l'ausilio di una specifica organizzazione (tale norma non opera però ai fini IVA, essendo le attività a pagamento sempre rilevanti fiscalmente).

◆ **Enti associativi non commerciali tributariamente privilegiati:** per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, è possibile - in aggiunta a quanto valevole per gli enti non commerciali ordinari - richiedere un corrispettivo ai propri soci anche superiore ai costi di diretta imputazione ed avvalersi di una specifica organizzazione. Per questi enti, inoltre, sono considerati propri soci, ma ai soli fini fiscali, anche i soci di altre associazioni che - per legge, regolamento o statuto - svolgono la medesima attività e che aderiscono ad una medesima ed unitaria struttura di secondo livello, nonché i soci di detta struttura. Per detti enti sono anche irrilevanti fiscalmente le cessioni di proprie pubblicazioni, purché cedute prevalentemente agli associati.

Per assumere questa qualifica è necessario che lo statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata o autenticata, contenga le **seguenti clausole:**

- 1) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
- 2) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo del terzo settore
- 3) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
- 4) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
- 5) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
- 6) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

◆ **Enti associativi non commerciali di promozione sociale riconosciuti dal Ministero dell'Interno:** si tratta di quegli enti che hanno adeguato lo statuto ai parametri di cui al decreto legislativo n°460/1997 e le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno; per detti enti, in aggiunta a quanto previsto per gli enti associativi privilegiati, sono irrilevanti fiscalmente anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la loro sede e l'attività di organizzazione viaggi e soggiorni turistici (quest'ultima, ai soli fini IRES).

◆ **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS):** si tratta di enti associativi solidaristici che svolgono la loro attività in particolari settori e con beneficiari in condizioni di svantaggio. Per tali enti è previsto un regime di irrilevanza fiscale di tutta l'attività (ma solo ai fini delle imposte dirette, non anche ai fini IVA). Per assumere questa qualifica è necessario iscriversi in apposito registro, ed adeguare lo statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata inserendovi i **seguenti parametri:**

- 1) svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni;
- 2) esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (cioè i destinatari devono essere in condizioni di svantaggio, oppure l'attività deve essere solidaristica *tout court*);
- 3) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- 4) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- 5) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- 6) obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo del terzo settore;
- 7) obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- 8) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 9) uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

◆ **Associazioni di volontariato:** si tratta di enti associativi costituiti per svolgere determinate attività mediante il contributo gratuito e non retribuito di volontari. E' richiesta dunque l'assenza di fini di lucro e la solidarietà dell'attività svolta. Per questi enti non si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi le attività dagli stessi svolte e sono irrilevanti fiscalmente anche le eventuali attività commerciali esercitate, purché le stesse siano da considerarsi marginali secondo i criteri dettati dal decreto ministeriale del 25/5/1995. Le associazioni di volontariato sono anche ONLUS di diritto. Per divenire associazioni di volontariato è necessario anche che lo statuto contenga le **seguenti clausole:**

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) attività prestata in modo assolutamente volontario e gratuito;
- 3) democraticità della struttura;
- 4) elettività e gratuità delle cariche;
- 5) criteri di ammissione e di esclusione degli associati, e loro diritti ed obblighi;
- 6) obbligo di redazione del bilancio e sue modalità di approvazione da parte dell'assemblea.

◆ **Associazioni di promozione sociale:** si tratta di enti associativi che abbiano conformato il proprio statuto ai parametri di cui alla legge n°383/2000, di cui diremo.

◆ **Altre categorie di associazioni:** organizzazioni non governative, partiti politici, associazioni sindacali, associazioni di categoria, associazioni sportive dilettantistiche, enti religiosi, etc.

LA PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

E' espressamente previsto che l'ente perda la qualifica di ente non commerciale qualora, indipendentemente dalle disposizioni statutarie, abbia **esercitato prevalentemente attività commerciali per un intero periodo di imposta.**

Il mutamento di qualifica opera **a partire dall'inizio** del periodo di imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di iscrivere tutti i beni dell'ente nell'inventario, entro 60gg dall'inizio del periodo di imposta stesso.

Ai fini della valutazione della prevalenza delle attività commerciali, si tiene conto anche dei seguenti fatti indice di commercialità:

- 1) prevalenza delle **immobilizzazioni** commerciali netti sulle restanti poste patrimoniali attive;
- 2) prevalenza dei **ricavi** commerciali rispetto al valore normale delle prestazioni istituzionali;
- 3) prevalenza dei **redditi** commerciali con le entrate istituzionali;
- 4) prevalenza dei **costi** commerciali rispetto al totale di tutte le spese.

Se l'ente perde la qualifica, tutte le attività diventano commerciali.

Il mutamento di qualifica non è definitivo, perché l'associazione può ritornare ad essere ente non commerciale anche dal successivo periodo di imposta.

LA NORMATIVA TRIBUTARIA DI RIFERIMENTO AI FINI IRES

Enti commerciali



Conseguono **soltanto redditi di impresa** e li determinano analiticamente, così come previsto per le società di capitali. Tutte le entrate sono ricavi imponibili, ivi comprese le quote associative e le donazioni, e tutte le spese sono costi deducibili dal reddito.

Enti non commerciali



Sono trattati tributariamente **come una persona fisica**, e quindi potranno conseguire redditi di impresa (se esercitano attività commerciali abitualmente), redditi diversi, redditi fondiari e redditi di capitale. Tali redditi vanno comunque dichiarati a prescindere dalla loro destinazione e dallo scopo di lucro dell'ente.



Sono espressamente escluse da imposizione le singole tipologie di attività previste per ciascuna categoria speciale di ente non commerciale, e le c.d. raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, purché i beni offerti ai sovventori siano di modico valore (i servizi invece possono anche prestati a corrispettivo illimitato).



Gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali hanno l'obbligo di tenere la **contabilità separata**, e cioè registrare separatamente l'attività istituzionale da quella commerciale. Tale obbligo può essere assolto in vario modo (es. utilizzando libri separati, utilizzando conti separati, etc.).

Ovviamente i **costi promiscui**, e cioè quelli indistintamente riferibili alle due attività, sono deducibili soltanto per la parte proporzionalmente corrispondente al rapporto fra ricavi commerciali e totale delle entrate dell'ente.



Sono in ogni caso **sempre e comunque commerciali**, a prescindere da ogni altra considerazione, le seguenti attività:

- _ attività dell'imprenditore commerciale ex articolo 2195 c.c.;
- _ cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra - scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

- erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

LA NORMATIVA TRIBUTARIA DI RIFERIMENTO AI FINI DELLE ALTRE PRINCIPALI IMPOSTE

Enti commerciali



1. Imposta sul valore aggiunto: tutte le attività poste in essere dagli enti commerciali sono rilevanti ai fini dell'IVA, e cioè vengono considerate come svolte in maniera abituale nell'esercizio di imprese
2. Imposta regionale sulle attività produttive: tutte le attività concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, che si determina sottraendo da tutti i ricavi tutti i costi sostenuti, fatta eccezione per le componenti straordinarie e finanziarie e per le spese sostenute per il personale e per i collaboratori

Enti non commerciali



1) Imposta sul valore aggiunto: quando l'ente esercita attività istituzionali è considerato una persona fisica, e quindi non è soggetto IVA, ma è un consumatore finale. Quando invece cede beni o presta servizi abitualmente svolgendo attività commerciali dovrà riaddebitare l'IVA ai propri clienti. Le regole per determinare la commercialità delle attività sono simili (anche se con alcune differenze) a quelle previste per l'IRES

2) Imposta regionale sulle attività produttive: occorre distinguere due casi:

- a) ente che svolge solo attività istituzionali: la base imponibile IRAP è data dalla somma delle componenti del costo del lavoro;
- b) ente che svolge anche attività commerciali: la base imponibile delle attività commerciali si determina come per gli enti commerciali, mentre quella delle attività istituzionali si determina come per gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali.

GLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

REGOLA FONDAMENTALE: l'ente non commerciale, anche se non svolge attività commerciali, potrebbe essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione dei sostituti di imposta (c.d. Modello 770).

REGOLE PARTICOLARI

↓

Ente non commerciale che non svolge attività commerciali:

- 1) **dichiarazione dei redditi:** solo se ha conseguito redditi di capitale, redditi fondiari e redditi diversi, ovvero se ha occasionalmente raccolto fondi nel corso del periodo di imposta;
- 2) **dichiarazione IVA:** non la presenta in nessun caso, perché non è soggetto passivo dell'imposta, ma un consumatore finale;
- 3) **dichiarazione IRAP:** la presenta soltanto se ha impiegato personale dipendente o collaboratori occasionali o lavoratori a progetto, ovvero ha erogato somme ad altro titolo a propri collaboratori (esclusi i collaboratori con partita IVA individuale);
- 4) **dichiarazione dei sostituti di imposta:** la presenta soltanto se ha corrisposto somme soggette a ritenuta d'acconto nel corso dell'anno (anche se la ritenuta non è stata operata perché il collaboratore è soggetto a particolari regimi agevolati).

↘

Ente non commerciale che svolge anche attività commerciali:

- 1) **dichiarazione dei redditi:** la deve comunque presentare, anche se non ha conseguito alcun reddito;
- 2) **dichiarazione IVA:** la deve comunque presentare, anche se non ha svolto alcuna attività commerciale nell'anno (con l'unica esclusione concessa agli enti che hanno optato per la legge n°398/91);
- 3) **dichiarazione IRAP:** la deve comunque presentare, anche se non ha svolto attività;
- 4) **dichiarazione dei sostituti di imposta:** vale quanto detto per gli enti non commerciali che esercitano soltanto attività istituzionali

IL CODICE FISCALE, LA PARTITA IVA ED IL REA

CODICE FISCALE: è un numero identificativo obbligatorio per le associazioni, le quali devono farne espressa richiesta all'Agenzia delle Entrate competente all'atto della loro costituzione. Le modalità da seguire sono quelle di cui all'articolo 4 del DPR 29/09/1973, n°605; nella pratica gli uffici richiedono la compilazione di apposita modulistica, controfirmata dal legale rappresentante dell'ente, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Per il rilascio del codice fiscale non sono dovute somme, diritti o marche da bollo.

Tutte le successive variazioni dei dati indicati inizialmente, e cioè denominazione, sede sociale e legale rappresentante, vanno comunicate entro 30gg ai medesimi uffici e con le stesse modalità.

PARTITA IVA: è un numero identificativo NON OBBLIGATORIO, nel senso che occorre verificare se l'associazione svolge attività commerciali in modo abituale o meno. Soltanto nel primo caso, infatti, l'apertura della partita IVA è OBBLIGATORIA.

In tutti gli altri casi, l'associazione dovrà avere soltanto il codice fiscale e non anche la partita IVA. L'apertura della partita IVA comporta l'obbligo di tenere le scritture contabili e di presentare le dichiarazioni dei redditi, dell'IVA (salvo regime legge n°398/91) e dell'IRAP anche se non si è svolta alcuna attività. L'omissione è sanzionata dalla legge.

Le modalità di apertura della partita IVA sono le stesse di quelle previste per il codice fiscale. In particolare, l'articolo 35 del DPR n°633/1972 prevede che entro 30gg da quando se ne verificano i presupposti, occorre richiedere l'attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate competente.

Anche in questo caso, tutte le successive variazioni dei dati indicati inizialmente, e cioè denominazione, sede legale e rappresentante, vanno comunicate nei 30gg successivi al medesimo ufficio.

IMPORTANTE: evitare di farsi assegnare un unico numero identificativo, e cioè una partita IVA che vale anche come codice fiscale.

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA): con apposita circolare ministeriale è stata data apposita interpretazione all'articolo 9 del DPR 07/12/1995, n°581 che istituisce il c.d. repertorio delle notizie economiche amministrative, nel quale vanno iscritti tutti gli esercenti le attività economiche e professionali la cui denuncia alla CCIAA sia prevista dalla legge. In proposito il Ministero ha sostenuto che devono iscriversi al REA anche le associazioni, nel momento in cui svolgano in concreto una qualsiasi attività economica. Si consiglia al riguardo di informarsi presso la propria CCIAA di competenza.

IL REGIME AGEVOLATIVO DI CUI ALLA LEGGE N°398/91

Ambito applicativo: tutte le associazioni SENZA SCOPO DI LUCRO

Modalità di accesso: opzione barrando in quadro "VO" nella prima dichiarazione successiva alla scelta operata, e comunicando l'opzione stessa alla SIAE competente per territorio, nei seguenti termini:

- 1) all'atto dell'apertura della partita IVA, per gli enti che ne sono sprovvisti;
- 2) entro il 31/12 dell'anno precedente a quello in cui si intende optare per questo regime, per gli enti che hanno già partita IVA.

Da notare, in ogni caso, che resta ferma la validità del comportamento concludente, anche in assenza di alcuna comunicazione, sebbene per l'omissione possa venire irrogata apposita sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000.

Limite dei ricavi commerciali annui da non oltrepassare: 250.000,00 euro

IRES e IRAP: si paga una imposta su un imponibile pari al 3% dei ricavi commerciali (in pratica se fatturiamo proprio 250.000,00 euro all'anno paghiamo:

- **ires:** $250.000 \times 0,03 \times 0,27 = 2.025,00$ euro
- **irap:** $250.000 \times 0,03 \times 0,0428 = 321,00$ euro

IVA: si paga trimestralmente in misura pari al 50% di quella fatturata, ovvero al 90% della stessa se trattasi di sponsorizzazioni.

Obblighi e adempimenti "burocratici" richiesti:

- ⇒ obbligo di annotare i corrispettivi, entro i 15 giorni del mese successivo a quello nel corso del quale si è svolta l'attività commerciale, su apposito libro numerato progressivamente in ogni pagina, denominato registro IVA minori di cui al DM 11/02/1997;
- ⇒ obbligo di versamento trimestrale dell'IVA tramite la delega di pagamento modello F24, presso banca o posta, nella misura sopra ricordata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre stesso (senza maggiorazione di interessi), con i seguenti codici tributo 6031, 6032, 6033, 6034 (a seconda del trimestre di riferimento). Non si versa l'acconto IVA annuale;
- ⇒ per chi non si trova ancora nel regime agevolativo, vi è anche l'obbligo di comunicazione dell'opzione alla SIAE competente per territorio in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui tale opzione ha effetto; la stessa comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata, compilando il solo quadro dedicato alle opzioni;
- ⇒ obbligo di determinare ordinariamente il tributo a decorrere dal mese successivo, nel caso in cui si perdano i requisiti richiesti dalla legge per rimanere nel regime agevolato in corso d'anno;
- ⇒ numerazione progressiva e conservazione obbligatoria delle fatture di acquisto (commerciali) ricevute per ciascun periodo di imposta;
- ⇒ esonero dalla presentazione della comunicazione e della dichiarazione annuale IVA;
- ⇒ obbligo di presentazione della dichiarazione IRES ed IRAP anche in assenza di redditi;
- ⇒ obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 semplificato e/o ordinario), ove ne ricorrano le condizioni;

⇒ esonero dall'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente, e dalla certificazione dei corrispettivi.

REGIME ORDINARIO E REGIME FORFETARIO A CONFRONTO AI FINI IRES

Regime ordinario (costi commerciali pari allo 0% dei ricavi)	Regime forfetario
Ricavi commerciali euro 250.000,00 Costi commerciali euro 0,00 Reddito imponibile euro 250.000,00 Aliquota di imposta 27% IRES dovuta euro 67.500,00	Ricavi commerciali euro 250.000,00 Aliquota di redditività 3% Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 33% IRES dovuta euro 2.475,00 Risparmio di imposta euro 80.025,00

Regime ordinario (costi commerciali pari al 20% dei ricavi)	Regime forfetario
Ricavi commerciali euro 250.000,00 Costi commerciali euro 50.000,00 Reddito imponibile euro 200.000,00 Aliquota di imposta 27% IRES dovuta euro 54.000,00	Ricavi commerciali euro 250.000,00 Aliquota di redditività 3% Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 33% IRES dovuta euro 2.475,00 Risparmio di imposta euro 63.525,00

Regime ordinario (costi commerciali pari al 50% dei ricavi)	Regime forfetario
Ricavi commerciali euro 250.000,00 Costi commerciali euro 125.000,00 Reddito imponibile euro 125.000,00 Aliquota di imposta 27% IRES dovuta euro 33.750,00	Ricavi commerciali euro 250.000,00 Aliquota di redditività 3% Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 33% IRES dovuta euro 2.475,00 Risparmio di imposta euro 38.775,00

Regime ordinario (costi pari al 70% dei ricavi)	Regime forfetario
Ricavi commerciali euro 250.000,00 Costi commerciali euro 175.000,00 Reddito imponibile euro 75.000,00 Aliquota di imposta 27% IRES dovuta euro 20.250,00	Ricavi commerciali euro 250.000,00 Aliquota di redditività 3% Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 33% IRES dovuta euro 2.475,00 Risparmio di imposta euro 22.275,00

Regime ordinario (costi pari al 90% dei ricavi)	Regime forfetario
Ricavi commerciali euro 250.000,00 Costi commerciali euro 225.000,00 Reddito imponibile euro 25.000,00 Aliquota di imposta 27% IRES dovuta euro 6.750,00	Ricavi commerciali euro 250.000,00 Aliquota di redditività 3% Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 33% IRES dovuta euro 2.475,00 Risparmio di imposta euro 5.775,00

Regime ordinario (costi pari al 97% dei ricavi)	Regime forfetario
Ricavi commerciali euro 250.000,00 Costi commerciali euro 242.500,00 Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 27% IRES dovuta euro 2.025,00	Ricavi commerciali euro 250.000,00 Aliquota di redditività 3% Reddito imponibile euro 7.500,00 Aliquota di imposta 33% IRES dovuta euro 2.475,00 Risparmio di imposta euro 0,00

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Legge n°383/2000

FINALITA' DELLA NUOVA LEGGE

- Riaffermare con forza il valore dell'associazionismo non lucrativo, come diritto sancito costituzionalmente dall'articolo 18
- Definire i principi fondamentali e le norme che devono regolare l'associazionismo di promozione sociale
- Favorire lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale e il consolidamento delle realtà associative già esistenti

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



Requisiti strutturali: possono essere associazioni di promozione sociale, soltanto i seguenti soggetti:

- 1) associazioni (riconosciute o non riconosciute);
- 2) movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni.

Entrambi i soggetti devono essere costituiti:

- a) per svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi;
- b) senza perseguire uno scopo di lucro;
- c) nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Non possono mai essere associazioni di promozione sociale:

- 1) i partiti politici;
- 2) le organizzazioni sindacali;
- 3) le associazioni di datori di lavoro;
- 4) le associazioni professionali e di categoria;
- 5) le associazioni che tutelano esclusivamente interessi economici degli associati;
- 6) le associazioni ed i circoli privati che:
 - a) discriminano gli associati in relazione alle condizioni economiche;
 - b) pongono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci;
 - c) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa, a qualsiasi titolo;
 - d) collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Requisiti statutari:

1) **Requisiti formali:** le associazioni di promozione sociale devono costituirsi con atto scritto in cui deve essere indicata, fra l'altro, la sede legale.

2) **Requisiti sostanziali:** statuto ed atto costitutivo devono obbligatoriamente indicare:

- a) denominazione;
- b) oggetto sociale;
- c) attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) assenza di fini di lucro e divieto di divisione fra gli associati, in nessun caso, dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività (anche in forme indirette);
- e) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche (l'Osservatorio nazionale può, per casi specifici, consentire deroghe della presente disposizione);
- g) criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;
- h) obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, e modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

**REQUISITI STATUTARI A CONFRONTO ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI ASSOCIATIVI**

Enti associativi privilegiati (decreto legislativo n°460/1997)	Associazioni di promozione sociale (legge n°383/2000)
1) l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma solenne (atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata)	1) l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma scritta
2) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	2) previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette
3) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	3) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale
4) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione
5) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	5) obbligo di redazione di rendiconti economico -finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
6) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale	6) criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi

7) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	7) non costituiscono associazioni di promozione sociale, gli enti che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale
Clausola assente (da inserire)	8) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
Clausole assenti (in ogni caso, quasi sempre presenti)	9) obbligo di indicare nello statuto la sede legale, la denominazione l'oggetto sociale
Clausola assente (in ogni caso, quasi sempre presente)	10) attribuzione dei poteri di rappresentanza legale dell' associazione
Clausola assente (in ogni caso, quasi sempre presente)	11) modalità di scioglimento dell'associazione
Clausola assente (in ogni caso, quasi sempre presente)	12) assenza di fini di lucro

RISORSE ECONOMICHE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le associazioni di promozione sociale traggono le **risorse economiche** per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Le associazioni di promozione sociale sono tenute **per almeno tre anni** alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile da parte dei donanti.

REGIME PATRIMONIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute **sono rappresentate in giudizio** dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. **Per le obbligazioni assunte** dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

DONAZIONI ED EREDITA'

Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere **donazioni** e, con beneficio d'inventario, **lasciti testamentari**, con **l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite** al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni.

REGISTRI ED OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

A) Registro nazionale: è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari sociali); possono iscriversi in tale registro tutte le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale che abbiano i requisiti richiesti e che operino da almeno un anno.

Si intendono a carattere nazionale, le associazioni che operano in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province nel territorio nazionale.

L'iscrizione nazionale comporta l'automatica iscrizione nel medesimo registro anche delle realtà locali affiliate all'associazione madre.

Avverso il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione, è ammesso ricorso in via amministrativa.

B) Registro regionale e provinciale: regioni e province autonome istituiscono, rispettivamente, registri regionali e provinciali, nei quali possono iscriversi tutte le associazioni (che ne abbiano i requisiti) svolgenti attività a livello locale.

Appositi regolamenti (vedi nel prosieguo il regolamento per l'iscrizione nel registro nazionale) fisseranno le norme da seguire per ottenere l'iscrizione nei registri. Per i regolamenti locali, chiedere alle autorità locali competenti.

N.B. L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI E' CONDIZIONE NECESSARIA PER STIPULARE CONVENZIONI E PER USUFRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE.

ATTI DA ISCRIVERE NEI REGISTRI

- atto costitutivo;
- statuto;
- sede sociale;
- ambito territoriale di attività;
- modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- trasferimento della sede sociale;
- deliberazioni di scioglimento dell'associazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N°383/2000 - DECRETO

N°471/2001

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a norma dell'art.8, primo comma, della legge n°383/2000

Prevede l'articolo 1 del regolamento che lo stesso *"disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n°383 (...), nonché la periodica revisione del medesimo registro"*.

Così come stabilito dalla legge, inoltre, il regolamento ribadisce che **"l'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge"**.

I **requisiti richiesti** alle associazioni interessate e le concrete procedure da seguire per l'ottenimento dell'iscrizione a livello nazionale, sono previste dal successivo articolo 2, e possono così schematizzarsi:

- svolgimento di attività di utilità sociale e corrispondenza dell'atto costitutivo e dello statuto ai parametri legislativi di cui alla legge n°383/2000;
- operatività e costituzione dell'ente da almeno un anno;
- presentazione della domanda di iscrizione nel registro nazionale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;
- allegazione alla domanda di iscrizione dei seguenti documenti e delle seguenti indicazioni:
 - a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento di carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge¹;
 - b) ambito di diffusione territoriale dell'associazione in almeno 5 regioni e in almeno 20 province del territorio nazionale;
 - c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza dell'ente,
 - d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente i dati relativi:
 - al modello organizzativo ed ai livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
 - al numero totale degli iscritti, ai criteri ed ai mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
 - agli ambiti prevalenti di attività, alle iniziative più significative realizzate ed ai principali programmi di intervento posti in essere;
 - presentazione della domanda esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso ricevimento.

La domanda di iscrizione sarà oggetto di specifica approvazione da parte del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, nel termine di 60gg dalla sua presentazione. Vale comunque il silenzio assenso, sicché ove la domanda non venga rigettata entro il termine previsto, l'iscrizione si intende perfezionata a tutti gli effetti.

¹ Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Al medesimo organo deputato all'accoglimento delle domande di iscrizione nel registro nazionale della promozione sociale e seguendo le medesime modalità, inoltre, dovranno essere inviate le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede legale dell'associazione e le deliberazioni di scioglimento dell'ente. Tale comunicazione deve necessariamente avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento, a pena di esclusione dal registro nazionale.

Una **previsione importantissima** è poi quella di cui all'articolo 5 del regolamento che attua concretamente la previsione di **automatica iscrizione nel registro nazionale delle associazioni territoriali affiliate all'associazione di secondo livello**, così come disposto dall'articolo 7, terzo comma, della legge n°383/2000.

Al riguardo, è stato previsto che **tale automatica iscrizione viene effettuata tramite una certificazione del Presidente nazionale dell'associazione di secondo livello**, il quale attesterà l'appartenenza degli enti territoriali all'associazione medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti richiesti dalla legge; a tale certificazione dovrà inoltre essere allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

In proposito, tuttavia, è bene subito rilevare che l'iscrizione nel registro nazionale mediante il meccanismo della certificazione, **non impedisce alle associazioni territoriali di richiedere autonomamente l'iscrizione nei registri regionali**, anche perché, come previsto dall'articolo 7 della legge, tale ultima iscrizione comporta dei benefici relativi alle previsioni regionali e provinciali in materia di associazionismo di promozione sociale.

I successivi articoli 6 e 7 del regolamento, infine, disciplinano i casi di cancellazione dal registro nazionale della promozione sociale e di ricorso avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione.

Alla cancellazione provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- domanda di cancellazione presentata dalle associazioni interessate;
- perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro;
- violazione dell'obbligo di presentazione delle modificazioni intervenute relativamente all'atto costitutivo e allo statuto, alla sede sociale ed allo scioglimento dell'ente.

OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

A) **Osservatorio Nazionale:** è composto da rappresentanti di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri obbligatori. L'osservatorio ha sede presso il Dipartimento degli affari sociali. L'osservatorio ha seguenti competenze:

- a) assistenza alla tenuta del registro nazionale della promozione sociale;
- b) promozione di studi e ricerche sul mondo dell'associazionismo;
- c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo;
- d) **sostegno delle iniziative** di formazione e di aggiornamento delle attività associative, nonché **di progetti** di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla legge;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione del mondo dell'associazionismo;
- f) **approvazione di progetti sperimentali** elaborati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri;
- g)
- h)

L'osservatorio nazionale della promozione sociale svolge la sua attività in stretto collegamento con l'osservatorio nazionale del volontariato di cui all'articolo 12 della legge n°266/1991.

N.B. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui alle precedenti lettere d) ed f) è istituito il **fondo per l'associazionismo di promozione sociale**.

B) **Osservatori Regionali:** sono istituiti con leggi regionali ed hanno i medesimi compiti dell'osservatorio nazionale rapportati alle realtà locali.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

- Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma **volontaria, libera e gratuita** dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- Nello svolgimento delle attività sociali, i lavoratori delle associazioni di promozione sociale hanno diritto ad usufruire del trattamento previsto dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
- **Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.**
- **Le quote ed i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.**
- Le **erogazioni liberali** in favore di associazioni di promozione sociale consentono **deduzioni e detrazioni** di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte.
- Gli enti locali possono deliberare **riduzioni sui tributi di propria competenza** per le associazioni di promozione sociale.
- I crediti delle associazioni di promozione sociale sono sempre e comunque **privilegiati**.
- Le associazioni di promozione sociale hanno accesso, insieme alle organizzazioni di volontariato, ai finanziamenti del **fondo sociale europeo**, al fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali (**trattamento fiscale?**).
- Stato, Regioni, Province autonome, Province, Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare **convenzioni** con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi (**trattamento fiscale?**). Le associazioni che stipuleranno tali convenzioni sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano le relative attività, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- Le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali possono prevedere **forme e modi per l'utilizzazione non onerosa** di beni mobili ed immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e del volontariato.
- Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere **autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande**.
- Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate a svolgere **attività turistiche e ricettive** per i propri associati (con obbligo per assicurazione) (**trattamento fiscale?**).
- Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni possono concedere in **comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà** alle associazioni di promozione sociale e del volontariato.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

<i>Risorse economiche Articolo 4 della legge n°383/2000</i>	<i>Trattamento tributario ai fini IRES</i>
Quote e contributi degli associati	Sempre non commerciali
Eredità, donazioni e legati	Sempre non commerciali, se sussiste una totale mancanza di corrispettività
Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari	Sempre non commerciali, se sussiste una totale mancanza di corrispettività
Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali	Sempre non commerciali, se sussiste una totale mancanza di corrispettività
Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati nei confronti di terzi	Sempre commerciali, salvo che non si tratti di attività rientranti nell'articolo 2195 c.c., siano conformi alle finalità istituzionali dell'ente, e siano rese senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione
Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati	Sempre non commerciali (anche quelle rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati, laddove non siano anch'essi soci dell'ente), purché non si tratti di attività oggettivamente commerciali
Proventi delle cessioni di beni e servizi ai terzi	Le cessioni di beni nei confronti di terzi sono sempre commerciali, mentre per le prestazioni di servizi vale quanto detto per le entrate derivanti dai servizi convenzionati.
Svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera sussidiaria e ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	Sempre commerciale
Erogazioni liberali degli associati	Sempre non commerciali, se manca totalmente corrispettività
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi	Sempre commerciali se derivanti da attività rese nei confronti di terzi o da attività oggettivamente commerciali rese nei confronti degli associati o dei loro familiari, salvo che possano ricorrere le circostanze previste per le occasionali raccolte di fondi
Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale	Commerciali o meno, secondo una valutazione da operare caso per caso, in base ai principi generali previsti dal TUIR

LE NUOVE REGOLE PER BERE NEI CIRCOLI PRIVATI – DECRETO N°235/2001

Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

Si tratta di un regolamento applicabile al **procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati**, che va ad interagire direttamente con la norma cardine dell'intero sistema, e cioè con la legge n°25/08/1991, n°287 (da adesso in poi semplicemente "legge").

La nuova norma detta regole diverse a seconda che l'ente sia o meno affiliato ad organismi di secondo livello riconosciuti dal Ministero dell'Interno ed abbia o meno adeguato lo statuto ai parametri antielusivi di cui al decreto legislativo n°460/1997.

Analizziamo nel dettaglio le **differenze**.

Enti associativi tributariamente privilegiati aderenti ad organismi di secondo livello riconosciuti dal ministero dell'interno

Dispone in proposito l'articolo 2 del regolamento in esame che le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al comune, nel cui territorio si esercita l'attività una **denuncia di inizio attività** (anche su supporto informatico). Il comune provvederà successivamente a trasmettere tale denuncia alla competente ASL affinché fornisca il parere necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Nella denuncia il legale rappresentante dell'ente deve indicare: a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; b) il tipo di attività di somministrazione; c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, comma 3, 4-bis e 4 quinquies del TUIR; e) che il locale, ove è svolta la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal ministero dell'interno ex art.3, comma 1, della legge ed, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla denuncia va altresì allegata una copia semplice (non autenticata) dell'atto costitutivo e dello statuto.

Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del TUIR, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione – nel **registro degli esercenti il commercio**, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge – del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

Come si evince dalla lettura del dato normativo, il governo opera una netta semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai circoli ed alle associazioni che vogliono effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e presso i locali ove ha sede l'ente stesso, rispetto alle “vecchie” previsioni contenute nell'articolo 3 della legge. Detta semplificazione, tuttavia, si applica soltanto se l'associazione presenta i seguenti caratteri:

- sia un'associazione tributariamente agevolata, in quanto ha adeguato il proprio atto costitutivo
- ed il proprio statuto secondo i parametri fissati dal decreto legislativo n°460/1997;
- sia aderente ad un'associazione nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, e cioè ad un ente di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del TUIR, per il quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è attività non commerciale;
- venga presentata un'apposita domanda al comune competente, il quale la girerà alla ASL territorialmente competente, in sostituzione della richiesta di cui all'articolo 3 della legge;
- vengano rispettate tutte le prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria e di sicurezza dei locali adibiti alla somministrazione.

L'affiliazione ad un organismo di secondo livello riconosciuto dal ministero dell'interno e l'adeguamento statutario ai parametri del decreto n°460/1997, permettono dunque sia la detassazione dell'attività in questione e sia la semplificazione delle procedure necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative.

Qualora il circolo appalti il servizio di somministrazione a terzi sarà necessario, in aggiunta alle procedure di cui sopra, che questi sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio (REC) tenuto dalle camere di commercio.

Laddove poi il circolo non si conformi nella pratica alle clausole statutariamente previste ed introdotte per adeguarsi alle previsioni del decreto n°460/1997, le conseguenze saranno le seguenti: iscrizione nel REC del legale rappresentante o di un suo delegato; richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione nelle forme ordinariamente previste dall'articolo 3 della legge; impossibilità di beneficiare del meccanismo di affiliazione e di riconoscimento indiretto, con conseguente rilevanza tributaria dell'attività in questione.

Naturalmente, **il regime di semplificazione amministrativa in argomento e di non commercialità dell'attività, trova applicazione soltanto se** l'attività viene svolta esclusivamente nei confronti dei propri tesserati, o dei tesserati di altre associazioni che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti delle associazioni stesse.

Enti associativi tributariamente privilegiati non aderenti ad organismi di secondo livello riconosciuti dal ministero dell'interno

Per gli enti associativi tributariamente privilegiati non aderenti ad enti nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, la **semplificazione amministrativa** per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri soci **non opera**.

Dispone infatti l'articolo 3 del regolamento in esame, che queste associazioni devono presentare al comune di appartenenza l'apposita domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge (anche su supporto informatico), e cioè quella che presentano ordinariamente tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del pubblico.

Nella domanda il legale rappresentante dell'ente deve indicare:

- a) il tipo di attività di somministrazione;
- b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 111 e 111 bis del TUIR;
- d) che il locale, ove è svolta la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ex art.3, comma 1, della legge ed, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Anche in questo caso, alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto in carta semplice (non autenticati).

Qualora il circolo appalti il servizio di somministrazione a terzi sarà necessario, in aggiunta alle procedure di cui sopra, che questi sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio (REC) tenuto dalle camere di commercio.

Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione richiedente preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Inoltre, il comune dovrà rilasciare le autorizzazioni nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge, e cioè attenendosi ai criteri fissati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato **in ordine al numero di autorizzazioni rilasciabili** a seconda del comune e della popolazione residente.

L'autorizzazione si intende rilasciata se trascorrono più di 45 giorni senza che il comune abbia comunicato il proprio diniego.

Ove il circolo o l'associazione non rispetti le condizioni di cui all'articolo 111 e 111-bis del TUIR, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel REC del legale rappresentante o di un suo delegato. A tal fine, quest'ultimo è tenuto a comunicare al comune la perdita di qualifica di ente non commerciale (art.111-bis del TUIR), ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 111 TUIR. Anche in questo caso il comune ha poteri ispettivi.

Emerge in sostanza, nonostante la normativa sia poco chiara per gli enti associativi che non aderiscono ad associazioni di secondo livello riconosciute dal Ministero dell'Interno, che:

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre commerciale;
- è necessaria un'apposita autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge, la quale si intende rilasciata mediante silenzio assenso;
- è necessario che l'ente abbia adeguato lo statuto ai parametri del decreto legislativo n°460/1997 e che non abbia perso la qualifica di ente non commerciale, altrimenti essendo richiesta l'iscrizione del proprio legale rappresentante o di un suo delegato nel registro degli esercenti il commercio (REC).

NORME COMUNI E RIFLESSIONI FINALI

La denuncia di inizio attività presentata dagli enti affiliati e la richiesta di autorizzazione presentata dagli enti non affiliati valgono anche ai fini delle previsioni contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n°773/31).

In caso di svolgimento dell'attività di somministrazione in assenza di comunicazione o di autorizzazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge, e cioè: 1) sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 20 milioni; 2) chiusura dell'esercizio disposta dal sindaco.

In ogni caso, il comune può disporre la cessazione dell'attività anche quando riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

Come si intuisce dalla lettura della norma, dunque, i due parametri di cui si è detto e cioè l'adeguamento statutario al decreto n°460/1997 e l'affiliazione ad enti nazionali riconosciuti dal ministero dell'interno, operano nel seguente modo:

adeguamento statutario: se sussiste non è necessaria l'iscrizione nel REC;

affiliazione: se sussiste, l'ente dovrà limitarsi a comunicare al comune che svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e dunque l'autorizzazione è in re ipsa (salvo il rispetto della normativa di igiene e sicurezza dei locali); se invece l'affiliazione non sussiste, l'ente dovrà richiedere una specifica autorizzazione al comune, che potrà anche negarla ove, secondo i criteri fissati dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in quella determinata zona siano state già concesse autorizzazioni in misura sufficiente.

Va da sé infine che l'affiliazione e l'adeguamento statutario spiegano anche effetto congiunto sulla **commercialità o meno dell'attività in questione**, purché i destinatari della stessa siano i soci dell'ente o di enti a questo collegati per il tramite di organismi di secondo livello e purché detta attività sia svolta presso i locali dell'associazione dall'associazione medesima (resta invece sempre commerciale l'attività di somministrazione svolta da soggetti terzi presso l'associazione).

L'ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI

E' un'attività **sempre e comunque commerciale**, salvo che non si tratti di associazioni di promozione

sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Per questi ultimi enti l'attività è non commerciale ai fini IRES e commerciale ai fini IVA.

Dal **punto di vista amministrativo**, inoltre, soltanto le associazioni di promozione sociale sono autorizzate a svolgere attività turistica e ricettiva in favore dei propri soci.

MA CHE VUOL DIRE "**ORGANIZZAZIONE**"?

Convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio del 23/04/1970 ratificata in Italia con legge n°1084/1977

Articolo 1: l'organizzatore di viaggio è qualunque soggetto che assuma abitualmente l'impegno di procurare a terzi, **A SUO NOME**, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca, dietro pagamento di un prezzo globale. L'organizzatore di viaggio è quindi un **mandatario SENZA rappresentanza**. Tale definizione è inoltre espressamente contenuta nell'articolo 3 del decreto n°111/1995. **Articolo 13:** l'organizzatore di viaggi **risponde di qualunque pregiudizio** causato al viaggiatore, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore diligente.

CHE VUOL DIRE "**INTERMEDIARIO**" DI VIAGGI?

Convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio del 23/04/1970 ratificata in Italia con legge n°1084/1977

Articolo 1: l'intermediario di viaggio è qualunque soggetto che assuma abitualmente l'impegno di procurare a terzi, **A LORO NOME**, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca, dietro pagamento di un prezzo globale. L'intermediario di viaggi è quindi un **mandatario CON rappresentanza**.

Articolo 17: qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

Articolo 22: l'intermediario di viaggi **non risponde** dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI FISCALI E CONTABILI

Se l'associazione svolge una mera intermediazione ed agisce in nome e per conto dei propri soci, avendone ricevuto espresso mandato (CON RAPPRESENTANZA), allora deve comportarsi in questo modo:

- 1) adempiere con diligenza al mandato ricevuto, e cioè prenotare i viaggi commissionati dai propri soci alle condizioni dagli stessi richieste;
- 2) firmare i contratti di viaggio in nome e per conto dei propri soci;
- 3) fornire agli stessi soci i titoli del viaggio, precisando sin dall'inizio che l'ente sta svolgendo una mera intermediazione e non sta organizzando un viaggio;
- 4) **NON RICHIEDERE ALCUNA FATTURAZIONE IN NOME PROPRIO**, in quanto il contratto di viaggio viene stipulato direttamente fra il socio e il fornitore finale dello stesso.

Contabilmente, pertanto, le operazioni vanno gestite soltanto a livello patrimoniale e non di conto economico, nel seguente modo:

A - Incasso dai propri soci della somma necessaria per pagare l'agenzia

Cassa contanti (o banca) a Debiti c/terzi

B - Pagamento dell'agenzia di viaggio

Debiti c/terzi a Cassa contanti (o banca)

C - Eventuale riconoscimento di un rimborso spese dall'agenzia

Agenzia cliente a Diversi
a Ricavi per attività c/terzi
a Iva ns. debito

D - Incasso della fattura emessa all'agenzia di viaggio

Cassa contanti (o banca) a Agenzia cliente

CONSIGLI

Nei confronti dei soci: far presente in modo puntuale che l'associazione è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della medesima convenzione non risponde dell'inadempimento totale o parziale dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio e per la cui conclusione quest'ultimo le ha conferito espresso mandato con rappresentanza. **Nei confronti dell'agenzia di viaggi:** si consiglia vivamente di stipulare un'apposita convenzione nella quale disciplinare i rapporti reciproci, anche sotto il profilo delle responsabilità, e prevede il divieto di fatturazione in capo all'associazione.

I CONTROLLO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Attività di controllo: di rilevanza **superiore** rispetto al passato.

- esigenza di un censimento sistematico del terzo settore
- lotta all'**abuso dei regimi agevolativi**
- pianificazioni di un numero di controlli superiore rispetto al passato.

Lotta alle imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali.

Strumenti informativi:

- Banca dati delle ONLUS
- Interrogazioni selettive
- Internet
- Pubblicità commerciale
- Richiesta ad Autorità amministrative che hanno rilasciato autorizzazioni (ad es. somministrazione ad alimenti e bevande)
- Diretta conoscenza della realtà territoriale idonea a segnalare le posizioni dubbie.

Accessi Mirati:

- la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici alle ONLUS ed agli enti non commerciali
- effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione assembleare e svolgimento delle assemblee)
- natura dei beni e servizi erogati agli associati (che potrebbero essere non compatibili con le finalità sociali)
- eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero accedere quelle dichiarate)
- redazione del rendiconto annuale
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente
- rispetto in generale delle clausole statutarie.

Pianificazione di **verifiche approfondite** nel caso di indizi di abusi rilevanti con alto giro di affari:

- ogni Direzione Regionale individuerà, per ciascuna Provincia, un numero di posizioni, adeguato alla realtà locale, ad alto **rischio di abuso** da sottoporre a verifica;
- massimizzazione dell'**effetto di deterrenza** tramite notifica di avvisi di accertamento e avvio alla procedura di **definizione per adesione**.

QUESTIONARIO FISCALE PER GLI ORGANISMI NO PROFIT

Rispondere alle seguenti domande barrando la casella che interessa:

PARTE PRIMA: QUESTIONARI ISTITUZIONALI

1. Il Vs. atto costitutivo ed il Vs. statuto in che modo sono redatti ?
 - per scrittura privata semplice
 - per atto pubblico redatto dal notaio
 - per scrittura privata autenticata da un notaio
 - per scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro
 - oralmente

2. La Vs. associazione detiene:
 - una partecipazione in società commerciali
 - non detiene alcuna partecipazione

3. Se si detiene una partecipazione in società commerciali, questa è:
 - totalitaria
 - di maggioranza
 - di minoranza

4. All'interno dell'associazione:
 - esiste la categoria dei soci temporanei
 - non esiste la categoria dei soci temporanei

5. A prescindere dalla distinzione o meno in categorie:
 - tutti i soci hanno il diritto di elettorato attivo e passivo senza alcuna discriminazione
 - il diritto di elettorato attivo e passivo non spetta a tutti i soci

6. La Vs. associazione ha adeguato lo statuto secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo n°460/1997 ?
 - si
 - no

7. La Vs. associazione ha adeguato lo statuto secondo le previsioni contenute nella legge n°383/2000?
- si
 - no
8. Indicare barrando le relative caselle, quali delle seguenti attività sono indicate nel Vs. Statuto o quali in ogni caso sono svolte:
- compravendita di beni nuovi (con ciò si intende che l'ente acquista con fattura a lui intestata beni e poi li rivende ai propri soci e/o a terzi)
 - attività di produzione e commercializzazione di beni
 - somministrazione di alimenti e bevande
 - erogazioni di acqua
 - erogazioni di gas
 - erogazioni di energia elettrica e/o vapore
 - prestazioni alberghiere
 - prestazioni di alloggio
 - prestazioni di trasporto e/o di deposito
 - prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali
 - gestione di spacci aziendali e di mense
 - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
 - gestione di fiere ed esposizioni
 - pubblicità e sponsorizzazioni
 - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
 - cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente effettuate nei confronti di terzi estranei all'associazione (si considerano terzi i soci maggiorenni senza diritto di voto)
 - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
 - attività bancaria o assicurativa
 - assistenza sanitaria
 - assistenza sociale e socio sanitaria
 - ricerca scientifica
 - attività didattica
 - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
 - tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
 - beneficenza
 - sport dilettantistico
 - promozione della cultura e dell'arte
 - tutela dei diritti civili

- formazione
 - altre attività non ricomprese nel precedente elenco (comprese quelle istituzionali), ma a beneficio di terzi estranei all'associazione (si considerano terzi i soci maggiorenni senza diritto di voto)
9. Nel caso in cui si sia barrata almeno una casella della precedente domanda, la Vs. associazione (barrare le caselle che interessano):
- risulta iscritta in Camera di commercio
 - non risulta iscritta in Camera di commercio
 - ha aperto la partita IVA
 - non ha aperto la partita IVA
10. Da quando eventualmente l'ente ha la partita IVA ?
- da prima del 1998
 - dal 1998
11. La Vs. associazione possiede un codice fiscale proprio ?
- si e coincide con il numero di partita IVA
 - si e non coincide con il numero di partita IVA
 - si e non si ha partita IVA
 - no
12. Le eventuali modifiche statutarie a quale dei seguenti enti sono state comunicate (barrare anche più di una casella) ?
- all'ufficio IVA
 - alla Camera di commercio
 - all'Ufficio imposte dirette
 - ad altri enti (specificare quali: _____)
 - a nessuno
13. Il primo presidente che l'associazione ha avuto è mai variato ?
- si
 - no

14. Nel caso fosse variato, tale variazione a chi è stata comunicata (barrare anche più di una casella)?

- all'ufficio IVA
- alla Camera di commercio
- all'Ufficio imposte dirette
- ad altri enti (specificare quali: _____)
- a nessuno

15. Tutti coloro che frequentano l'associazione, usufruendo dei relativi servizi ed entrando nei locali in cui gli stessi si svolgono (compresa la sede sociale) sono:

- regolarmente iscritti all'associazione
- in parte iscritti ed in parte non iscritti
- in parte iscritti all'associazione ed in parte iscritti ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che aderiscono ad un'associazione di secondo livello alla quale aderisce anche la mia associazione e ciò risulta da un regolamento o dallo statuto
- soggetti in condizioni di particolare svantaggio oppure componenti collettività estere (limitatamente agli aiuti umanitari)
- soci dell'associazione che versino nelle medesime condizioni svantaggiate di cui sopra

16. Indicare quali dei seguenti libri sociali sono tenuti dall'associazione:

- libro dei verbali delle assemblee dei soci
- libro dei verbali del consiglio direttivo (o di altro organo ad esso equiparato)
- libro dei verbali del Collegio dei Revisori (o di altro organo ad esso equiparato)
- libro dei verbali del collegio dei probiviri (o di altro organo ad esso equiparato)
- libro soci
- libro degli inventari (non vidimato)
- libro giornale (non vidimato) o giornale di cassa
- altro libro diverso dai precedenti (indicare il nome: _____)

PARTE SECONDA: QUESTIONI TRIBUTARIE E CONTABILI

1. Fatta eccezione per le attività di cui al precedente punto 7 della prima parte, le restanti attività sono svolte:

- solo nei confronti dei soci votanti
- anche nei confronti di soci maggiorenni non votanti e/o di terzi estranei
- anche nei confronti di soggetti diversi dai precedenti (indicarli: _____)

2. Fatta eccezione per le attività di cui al precedente punto 7 della prima parte, le restanti attività sono svolte (barrare le caselle che interessano):

- gratuitamente
- a pagamento
- fino al limite dei costi di diretta imputazione sostenuti dall'associazione (cioè fino a quei costi
- direttamente riferibili alla produzione di un determinato corrispettivo)
- altro (indicare: _____)

3. Ove l'associazione disponga di una partita IVA, indicare quali dei seguenti libri regolarmente vidimati sono tenuti:

- registro degli acquisti
- registro delle fatture emesse
- registro dei corrispettivi
- registro dei beni ammortizzabili
- libro giornale e/o libro degli inventari
- registro delle distinte o dichiarazioni di incasso rilasciato dalla SIAE

4. Ove l'associazione disponga di una partita IVA, indicare in quale regime fiscale si trova:

- regime ordinario
- regime semplificato (richiede la tenuta dei soli registri IVA)
- regime di cui alla legge n°398/1991
- altro regime (indicare quale: _____)

5. Qual è stato alla fine del precedente esercizio l'importo complessivo dei ricavi commerciali?

- minore di 250.000,00 euro
- uguale a 250.000,00 euro
- maggiore di 250.000,00 euro
- minore di 309.874,14 euro
- uguale a 309.874,14 euro
- maggiore di 309.874,14 euro

6. Qual è stato per il 2009 l'importo complessivo dei ricavi commerciali:

- minore di 250.000,00 euro
- uguale a 250.000,00 euro
- superiore ad euro 250.000,00 ma non ad euro 309.874,14
- superiore ad euro 309.874,14

7. L'associazione dispone di un proprio c/c bancario o postale ?

- si e serve solo per l'attività commerciale
- si e serve solo per l'attività istituzionale
- si ed è utilizzato promiscuamente per entrambe le attività
- no

8. L'associazione che ha la partita IVA, fattura le attività commerciali svolte:

- con IVA
- senza IVA, indicando importo esente (nel qual caso indicare il tipo di attività che viene fatturata in esenzione: _____)

9. L'associazione che ha la partita IVA contabilizza:

- separatamente l'attività commerciale rispetto a quella istituzionale (perché le registrazioni avvengono su registri contabili separati e/o perché avvengono sugli stessi registri contabili ma usando conti diversi)
- in modo congiunto sia l'attività commerciale che quella istituzionale

10. Per le associazioni che hanno partita IVA e che sono in regime ordinario, i costi sostenuti e riferibili solo allo svolgimento di attività istituzionali:

- sono dedotti dal reddito imponibile
- non sono dedotti
- non so

11. L'associazione sostiene costi promiscui (cioè sia per lo svolgimento di attività istituzionali che per lo svolgimento di attività commerciali)?

- si
- no
- non so

12. Come sono trattati gli eventuali costi promiscui:

- non sono dedotti dal reddito imponibile
- sono dedotti integralmente
- sono dedotti in misura pari al rapporto fra ricavi commerciali e totale complessivo dei ricavi (compresi quindi anche quelli istituzionali)
- non so

13. Nello svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale di (barrare anche più di una casella):

- proprio personale assunto con regolare contratto di lavoro dipendente
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS del 10%-17,39%
- collaboratori occasionali e/o lavoratori autonomi con partita IVA
- altro (indicare: _____)
- non si avvale di nessuno

14. Nel caso in cui si siano pagati compensi a collaboratori o dipendenti, il loro impiego è avvenuto:

- esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionale
- esclusivamente per lo svolgimento di attività commerciale
- promiscuamente per lo svolgimento di entrambe le attività

15. L'anno successivo a quello in cui sono stati pagati compensi ai soggetti di cui al precedente punto 11, l'associazione ha presentato la dichiarazione IRAP ed il modello 770 ?

- si
- no
- non è stato pagato alcun compenso

16. Quali delle seguenti dichiarazioni sono state presentate dall'associazione per il 2007 o per il 2008 (barrare le caselle che interessano):

- dichiarazione IRES (ex modello 760 o 760-bis)
- dichiarazione IVA
- dichiarazione IRAP
- dichiarazione dei sostituti di imposta o modello 770

17. Sono mai stati effettuati acquisti o vendite da o con paesi della Comunità Europea ?

- si
- no

18. E' mai stato presentato un modello c.d. INTRASTAT in dogana ?

- si
- no

19. Le associazioni con partita IVA e non in regime di legge n°398/1991, provvedono annualmente a presentare la dichiarazione IVA periodica ?

- si
- no

20. L'associazione concede rimborsi spese ai propri collaboratori?

- si, dietro presentazione di documenti di spesa sostenuti dal collaboratore ma intestati all'associazione
- si, dietro presentazione di documenti di spesa sostenuti dal collaboratore ed a lui intestati
- si, a forfait
- no

21. I compensi ai propri collaboratori o ai propri dipendenti sono erogati (barrare la casella che interessa):

- in denaro
- mediante buoni pasto
- mediante buoni carburante
- mediante schede di rimborso chilometrico e/o di vitto e alloggio

22. Le eventuali schede di rimborso chilometrico e/o di vitto e alloggio riguardano:

- spese sostenute dal collaboratore fuori dal proprio comune di residenza
- spese sostenute dal collaboratore all'interno del proprio comune di residenza

23. L'associazione svolge attività turistica?

- si
- no

24. In che modo viene eventualmente svolta l'attività turistica?

- prenotando direttamente le stanze in albergo e/o il pullman per il viaggio e/o il vitto
- rivolgendosi ad un'agenzia di viaggio o ad un tour operator

25. A chi sono intestate le fatture dei fornitori dei viaggi?

- direttamente all'associazione
- direttamente al socio

26. I fornitori dei viaggi riconoscono all'associazione uno sconto che si traduce in un corrispettivo o in un contributo o in una qualsiasi altra entrata o somma (in denaro o in natura) che l'associazione incassa direttamente dal fornitore o indirettamente (ossia trattenendo presso di sé una parte della somma incassata dal socio per il viaggio) ?

- si, ma non si emette fattura
- si e vi è emissione di fattura
- no

27. L'associazione produce periodicamente un proprio giornalino interno (es. il depliant per il turismo)?

- si
- no

28. All'interno del giornalino è contenuta la pubblicità di prodotti e/o di servizi e/o di fornitori e/o di marchi e/o di sigle corrispondenti a soggetti che erogano per questo una somma e/o un contributo e/o un compenso in denaro o in natura all'associazione ?

- si, ma non si emette fattura
- si e vi è emissione di fattura
- no

29. Viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

- si, direttamente dall'associazione
- si, direttamente da un bar o spaccio interno all'associazione ma gestito da terzi estranei
- no

30. Gli eventuali gestori del bar o dello spaccio erogano periodicamente all'associazione una somma (in denaro o in natura) o un contributo ?

- si, ma non si emette fattura
- si e vi è emissione di fattura
- no

31. Si ricevono altri tipi contributi da terzi?

- si, da terzi estranei (indicare il motivo: _____)
- si, ma a titolo di liberalità o donazione, poiché l'associazione non è costretta a far nulla che rechi vantaggio al donante
- si, ad altro titolo rispetto ai precedenti (indicare: _____)
- no, non si riceve alcun tipo di contributo

32. Se si ricevono contributi di cui al punto precedente, si è emessa fattura ?

- si
- no

33. Si effettuano manifestazioni occasionali (una o due volte l'anno) in concomitanza di ricorrenze (es. festa di Natale), durante le quali si raccolgono fondi (in denaro o in natura)?

- si
- no

34. I fondi raccolti nelle eventuali manifestazioni occasionali derivano da (barrare anche più di una casella):

- cessioni di beni di modico valore (cioè sotto euro 25,82)
- cessione di beni eccedenti il modico valore
- prestazioni di servizi
- non si raccolgono fondi
- non si raccolgono fondi, ma anzi si fanno delle elargizioni ai partecipanti (es. pacchi dono per Natale)

35. Quali sono gli adempimenti che si effettuano prima, durante e dopo le eventuali manifestazioni occasionali (barrare le caselle che interessano) ?

- si informano con lettera raccomandata R.R. gli organismi competenti (es. SIAE)
- si contabilizzano in partita semplice le entrate e le uscite della manifestazione su un registro non vidimato
- si rendicontano entrate ed uscite su un apposito registro preventivamente bollato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
- altro (indicare: _____)
- non si effettua alcun tipo di adempimento

36. Eventuali locali o spazi di proprietà dell'associazione (o in uso alla stessa) sono utilizzati dietro pagamento di un corrispettivo o di un contributo o di una somma (in denaro o in natura) o di un rimborso spese:

- da soci
- da terzi
- da nessuno

37. Pensando di poter fruire del regime agevolato riservato alle ONLUS, la Vs. associazione ha spedito apposita domanda alla Direzione regionale delle entrate ?

- si
- no

38. Indicare, barrando le caselle che interessano, quali delle seguenti circostanze si verificano nella Vs. associazione:

- si svolgono attività a beneficio dei soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle mediamente praticate sul mercato
- si acquistano beni e/o servizi pagandoli eccessivamente rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato
- i membri degli organismi interni dell'associazione percepiscono un compenso superiore ad euro 61.974,83 annui
- si pagano a soggetti diversi dalle banche o dagli intermediari autorizzati, interessi passivi per prestiti ricevuti eccedenti di 4 punti il tasso ufficiale di sconto
- si corrispondono ai propri dipendenti assunti con regolare contratto, salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai relativi contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche
- nessuna delle precedenti circostanze si è mai verificata

39. Se qualche associazione ritiene di svolgere attività per le quali nutre qualche dubbio in merito alla loro qualificazione a fini tributari, le indichi sotto:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

PARTE TERZA: QUESTIONI INERENTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

1. Rispetto al bilancio dell'associazione del precedente esercizio, quale delle seguenti circostanze si è verificata (barrare anche più di una casella) ?
 - i ricavi commerciali sono stati superiori rispetto alle entrate istituzionali valorizzate a prezzi di mercato (cioè rispetto a quanto si sarebbe incassato nelle attività istituzionali se si fossero praticati ai soci prezzi di mercato)
 - i redditi commerciali sono stati superiori rispetto ai contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative
 - i costi commerciali sono stati superiori rispetto alle restanti spese
 - le immobilizzazioni commerciali al netto degli ammortamenti sono stati superiori rispetto alle restanti attività
 - nessuna delle quattro

2. Se almeno una delle circostanze precedenti si è verificata nel corso del 2008, come ci si è comportati ?
 - fin dall'1/1/2008 si era deciso di sottoporre a tassazione tutte le entrate dell'associazione (quindi anche la gestione istituzionale e le quote associative) e si sono iscritti tutti i beni nell'inventario entro il 28/2/2008
 - la decisione di sottoporre a tassazione tutte le entrate è stata presa dall'1/1/2009 e si sono iscritti tutti i beni nell'inventario entro il 28/2/2009
 - non si è fatto nulla, poiché si è continuato ad operare come sempre

3. Alla data di risposta al presente questionario, quanti dei precedenti 4 parametri di cui alla domanda 1 si sono realizzati:
 - tutti
 - tre su quattro
 - due su quattro
 - uno soltanto
 - nessuno

PARTE QUARTA: INQUADRAMENTO DELL'ENTE SECONDO L'ENTE

1. Alla luce delle risposte date nel presente questionario, vi sentite tributariamente:

- enti non commerciali
- enti commerciali
- enti associativi tributariamente privilegiati
- ONLUS
- associazioni di promozione sociale
- società commerciali
- associazioni di volontariato
- associazioni sportive dilettantistiche
- nulla di tutto ciò

2. A prescindere dalle risposte date nel presente questionario, vorreste essere:

- enti non commerciali
- enti commerciali
- enti associativi tributariamente privilegiati
- ONLUS
- associazioni di promozione sociale
- società commerciali
- associazioni di volontariato
- associazioni sportive dilettantistiche
- nulla di tutto ciò

VADEMECUM DELLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT
Soluzioni consigliate in base alle risposte date nel questionario

N° quesito	Comportamento consigliato
Parte prima: questioni istituzionali	
1	Se la risposta è stata “scrittura privata semplice” o “oralmente”, si consiglia di registrare lo statuto presso l’Ufficio delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’ente
2	Se l’associazione detiene partecipazioni in società commerciali, verificare se le stesse sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale e se l’ente ha mai percepito dividendi dalla società partecipata
3	Se la partecipazione è totalitaria o di maggioranza, i dividendi vanno dichiarati sempre ai fini IRES e non subiscono alcuna ritenuta
4	Se esistono i soci temporanei, l’associazione non può essere ente associativo tributariamente privilegiato. Si consiglia di eliminare questa categoria di soci
5	Se tutti i soci non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, vale quanto detto sub 4
6	Se lo statuto non è adeguato, si consiglia di farlo, ove possibile
7	Se lo statuto non è adeguato, si consiglia di farlo, ove possibile
8	Se avete barrato una o più caselle diverse dalle attività da “assistenza sanitaria” a “formazione”, allora dovete aprire la partita IVA se le attività sono svolte in modo abituale. Se avete barrato una delle attività da “assistenza sanitaria” a “formazione”, allora forse potreste essere una ONLUS
9	Se avete barrato una o più caselle nella risposta otto, dovete avere la partita IVA ed essere iscritti in CCIAA, aprendo un’apposita posizione REA
10	Le annualità precedenti al 1997 sono prescritte ai fini fiscali
11	Se non si ha un codice fiscale, occorre aprirlo subito presso l’Ufficio delle Entrate territorialmente competente; se il codice fiscale coincide con la partita IVA, si consiglia di chiedere un numero separato presso tale ufficio
12	Ogni modifica dello statuto deve essere comunicata agli enti interessati
13-14	Ogni modifica della persona del presidente deve essere comunicata agli enti interessati
15	Se i fruitori dei vostri servizi sono terzi (non svantaggiati), tutte le attività sono commerciali
16	Si consiglia di tenere tutti i libri sociali indicati e quelli contabili necessari a seconda del regime prescelto
Parte seconda: questioni tributarie e contabili	
1	Se svolgete le restanti attività nei confronti di soggetti non soci, nemmeno di altre associazioni collegate alla vostra da un’unica “casa madre”, allora tali attività sono commerciali
2	Se le restanti attività sono svolte nei confronti dei soci, va bene qualsiasi risposta data, se si è adeguato lo statuto. Negli altri casi, valgono le regole della gratuità o del limite dei costi di diretta imputazione viste per gli enti non commerciali ordinari
3-4	Confrontare i libri contabili tenuti, con i regimi contabili barrati nella domanda 4, per capire se si è in regola o meno rispetto a quanto visto in sede di analisi dei diversi regimi contabili

5-6	In base al volume di ricavi commerciali, si può scegliere uno dei regimi contabili analizzati. Fino ad euro 250.000,00 si consiglia il regime della legge n°398/1991
7	Se si svolgono attività commerciali e istituzionali, si consiglia di tenere conti correnti separati per le due attività
8	Chiedere al relatore se la fatturazione con IVA o in esenzione della singola attività commerciale è corretta o meno
9	Se si svolgono sia attività commerciali che attività istituzionali, la contabilità deve essere tenuta separatamente
10	I costi riferibili all'attività istituzionale non sono deducibili dal reddito di impresa
11-12	I costi promiscui sono deducibili in base al rapporto fra ricavi commerciali e ricavi totali
13	Se vi sono compensi pagati a dipendenti, collaboratori o professionisti, l'ente deve operare la ritenuta d'acconto e versarla con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento
14	Se il personale impiegato è promiscuo i relativi costi vanno dedotti in modo proporzionalmente corrispondente al rapporto fra ricavi commerciali e ricavi totali
15	Nel caso in cui si siano operate le ritenute di acconto previste, è obbligatoria la presentazione del modello 770 semplificato
16	Se avete partita IVA dovete presentare la dichiarazione IRES, IRAP e IVA. Se però siete in regime di legge n°398/91, non dovete presentare la dichiarazione IVA. Se non avete partita IVA, dovete presentare la dichiarazione IRAP se avete pagato dipendenti o collaboratori, e la dichiarazione IRES se avete redditi diversi, fondiari o di capitale. Per il 770 vale quanto detto al punto precedente.
17-18	Se avete effettuato operazioni intraCEE, dovete presentare gli elenchi INTRASTAT, con diversa cadenza a seconda del volume degli scambi intracomunitari effettuati
19	Se non siete in regime di legge n°398/91 ed avete la partita IVA, dovete presentare entro il 28/02 di ogni anno la dichiarazione periodica IVA
20	I rimborsi spese non a piè di lista sono imponibili sempre per chi li riceve
21-22	I compensi ai collaboratori sono sempre imponibili, salvo che si tratti di rimborsi a piè di lista, ovvero di rimborso di spese sostenute fuori del comune dell'associazione, di buoni pasto fino ad euro 5,00 al giorno o di spese di viaggio documentate o a tariffa ACI. Questi esoneri, però, sono validi solo se il collaboratore è un amministratore dell'ente o un dipendente o un lavoratore a progetto. Se l'incarico è occasionale, non sono imponibili solo i rimborsi a piè di lista con documenti di spesa intestati all'associazione.
23-24-25	Se l'associazione è un intermediario, vedere il fac-simile di convenzione con l'agenzia fornito dai relatori. Negli altri casi, è necessario essere associazione di promozione sociale per poter svolgere attività turistica in modo diretto; in ogni caso, tale attività è sempre commerciale ai fini IVA
26	Se l'agenzia riconosce una provvigione, questa deve essere fatturata dall'associazione
27-28	Se sul giornalino vi sono pubblicità per le quali si percepisce un compenso, questo deve essere fatturato
29	L'attività di somministrazione è sempre commerciale se effettuata mediante spacci interni; se svolta in bar o esercizi similari è commerciale solo se non si è associazioni di promozione sociale. Vedere comunque il regolamento fornito dai relatori

30	Se per la gestione del bar si percepisce un compenso, questo deve essere fatturato se ripetitivo, oppure dichiarato come reddito diverso se occasionale
31-32	Tutti i contributi percepiti con carattere di corrispettività vanno fatturati se ripetitivi, oppure dichiarati come redditi diversi se occasionali
33-34-35	Le raccolte occasionali di fondi non rilevano ai fini fiscali, purché i beni siano di modico valore. Va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto con l'indicazione delle entrate e delle uscite di ogni singola raccolta di fondi
36	Se si percepiscono compensi da terzi, questi vanno fatturati se tali compensi sono abituali, altrimenti vanno dichiarati come redditi diversi se sono occasionalmente percepiti
37	E' obbligatoria la comunicazione all'anagrafe delle ONLUS; si invitano comunque gli enti che credono di essere ONLUS a richiedere chiarimenti in proposito ai relatori
38	Salvo la prima e l'ultima risposta, se avete barrato una delle risposte intermedie, state distribuendo indirettamente utili con il rischio di perdere la qualifica di enti associativi privilegiati
39	Chiedere ai relatori di dare una risposta alla qualificazione tributaria delle singole attività indicate
Parte terza: questioni inerenti la perdita della qualifica di ente non commerciale	
1	Se avete risposto barrando una delle caselle, salvo l'ultima, allora potreste perdere la qualifica di ente non commerciale
2	Se avete risposto alla precedente domanda, barrando una delle caselle (salvo l'ultima), allora secondo il ministero delle finanze dovete decidere di essere enti commerciali sin dall'inizio dell'anno (anche se la perdita di qualifica si verificherà solo a consuntivo)
3	Se avete violato tutti i parametri di cui alla domanda 1, allora quasi sicuramente avete perso la qualifica; negli altri casi potreste perderla. Se non avete violato alcun requisito, siete enti non commerciali
Parte quarta: inquadramento dell'ente secondo l'ente	
1	Confrontate la rispondenza di tutte le risposte date con i comportamenti consigliati, per verificare se il vostro inquadramento attuale è corretto
2	Le qualificazioni tributarie favorevoli possono in ordine di importanza così riassumersi: associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, enti associativi tributariamente privilegiati, enti non commerciali, enti commerciali, società commerciali

FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(xyz)

Il giorno (x) del mese di dell'anno, presso tra i signori:

-....., nato a il, e residente in, Via,
C.F., di professione;

-....., nato a il, e residente in, Via,

C.F., di professione;

-....., nato a il, e residente in, Via,

C.F., di professione;

-....., nato a il, e residente in, Via,

C.F., di professione;

-....., nato a il, e residente in, Via,

C.F., di professione;

-....., nato a il, e residente in, Via

C.F., di professione;

è costituita

ai sensi degli articoli 36 ss. C.c. una associazione denominata "XYZ".

L'associazione ha sede legale in Via

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione si propone di.....

L'oggetto sociale è comunque meglio definito nell'allegato statuto.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che condividano le finalità che la animano e previa presentazione di apposita domanda secondo modalità e termini precisate nello statuto.

L'ordinamento interno dell'associazione è regolato secondo gli accordi che gli associati si sono dati e che sono contenuti nello statuto; l'adesione all'associazione implica l'incondizionata accettazione di tali accordi.

L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 7 (sette) membri ed è legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un Presidente, e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, da un Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione sono membri effettivi del consiglio direttivo dell'associazione, ed insieme ai restanti consiglieri durano in carica per tre anni e sono eletti secondo modalità e termini previsti nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene deciso all'unanimità di nominare per i primi tre anni di attività:

-....., quale Presidente dell'associazione e del Consiglio Direttivo

-....., quale Vice Presidente dell'associazione e del Consiglio Direttivo

All'unanimità viene anche deciso di nominare i restanti membri del Consiglio Direttivo nelle seguenti persone:

-....., consigliere

-....., consigliere

-....., consigliere

-....., consigliere

-....., consigliere

Il Consigliere Sig., viene nominato all'unanimità Segretario — economo dell'associazione.

Per effetto delle precedenti designazioni, l'organismo direttivo dell'associazione risulta così composto:

-.....: Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo

-.....: Vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo

-.....: Consigliere/Segretario-economo

-.....: Consigliere

-.....: Consigliere

-.....: Consigliere

-.....: Consigliere

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle regole contenute nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione che ne costituiscono parte integrante e ne completano le previsioni.

....., li

Firma di tutti i partecipanti all'assemblea
costituente

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(XYZ)

ARTICOLO 1

Sede – denominazione – durata

È costituita con sede in, Via un'associazione che assume la denominazione di "XYZ".

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Oggetto sociale

L'associazione non persegue fini di lucro.

L'Associazione si propone di.....

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre.....

L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ARTICOLO 4

Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

ARTICOLO 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 7

Perdita della qualifica do socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ARTICOLO 8

Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente dell'associazione
- 4) il Vice Presidente dell'associazione
- 5) il Segretario-economo
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 7) il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 9

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegio dei Proviviri;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dalla statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modificazioni del presente statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno il 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto,

obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economista.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economista a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economista, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci fondatori.

Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economista sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario-economista, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economista;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 12

VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di

rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ARTICOLO 13 *SEGRETARIO-ECONOMO*

Il Segretario-economista è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economista firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario-economista provvedere a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-economista decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 *COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-economista.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

ARTICOLO 15 *COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e

fra l'associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ARTICOLO 16 *GRATUITÀ DEGLI INCARICHI*

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 *PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE*

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione. Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo. Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 18 *ESERCIZIO SOCIALE*

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-economista, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 19
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi di destinarlo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 20
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

L'ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI CONTRATTO TIPO OVE L'ENTE SIA SOLTANTO UN INTERMEDIARIO

OFFERTA DI SERVIZI TURISTICI

In _____, il _____ 2008,

Il sig. _____/la società _____, esercente l'attività di _____, di seguito per brevità anche detto "offerente", con la presente scrittura

Premesso

- che il CRAL XY è un'associazione di lavoratori costituita ai sensi dell'art.11 della legge n°300/70;
- che il CRAL XY è ente non commerciale di carattere associativo il quale persegue finalità culturali e ricreative a favore dei propri soci;
- che, nell'ambito delle finalità istituzionali, il CRAL XY intende consentire ai soci l'accesso ad attività turistiche organizzate da terzi a prezzo di particolare favore mediante l'acquisto collettivo per conto dei propri soci dei medesimi servizi;
- che _____ l'offerente vende al pubblico viaggi propri e/o di terzi / ovvero effettua prestazioni turistiche;
- che l'offerente _____ intende, nell'ambito della propria attività commerciale, offrire ai soci del CRAL XY viaggi e soggiorni, nonché servizi turistici a prezzo di particolare favore

tutto ciò premesso l'offerente _____

Propone

Al CRAL XY la vendita dei seguenti servizi alle seguenti condizioni.

Articolo 1 – modalità dell'offerta

La presente offerta costituisce proposta ferma e irrevocabile sino alla data del _____. Non è ammessa alcun tipo di proroga tacita.

Articolo 2 – oggetto dell'offerta

L'offerente _____ presenta ai soci del CRAL XY i seguenti servizi turistici:

.....

(indicare il singolo viaggio, ovvero la tipologia di viaggi es. Crociere Costa ecc.)

Articolo 3 – prezzi

I viaggi (indicati al punto precedente) sono offerti ai seguenti prezzi, i quali sono da intendersi comprensivi di IVA e di ogni eventuale onere:

Viaggio Prezzo

_____	_____
_____	_____
_____	_____

L'offerente potrà successivamente comunicare iniziative promozionali o prezzi di ulteriore favore integrando tale parte dell'offerta anche mediante fax. In tal caso ogni altro elemento dell'offerta si intenderà esteso e valido per ogni successiva offerta.

Articolo 4 – modalità di prenotazione

Il CRAL raccoglierà le prenotazioni nominative dei propri soci e le farà pervenire all'offerente a mezzo fax o mediante altro mezzo idoneo preventivamente concordato. Le disponibilità saranno confermate dall'offerente entro 48 ore dall'invio, trascorse le quali le prenotazioni si intenderanno tacitamente confermate.

Articolo 5 – consegna dei titoli di viaggio

I titoli di viaggio verranno consegnati presso la sede del CRAL entro ___ giorni dalla partenza. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei predetti titoli rispetto al termine pattuito, l'agenzia si impegna a versare al CRAL una penale di euro _____.

Articolo 6 – modalità di pagamento

Il CRAL provvederà al pagamento dei viaggi prenotati per conto dei propri soci secondo le seguenti modalità:

.....

.....

Nessun pagamento dovrà esser effettuato prima della consegna da parte dell'agenzia offerente di un estratto conto indicante la quantità e la natura dei servizi prestati. Laddove l'agenzia offerente debba emettere fattura per le prestazioni turistiche effettuate ai soci del CRAL, dovrà preventivamente richiedere a quest'ultimo i dati del socio fruitore dei relativi servizi al quale intestare la fattura stessa. In nessun caso l'agenzia dovrà emettere fattura al CRAL.

Per la biglietteria marittima ed aerea il saldo avverrà contestualmente alla consegna dei titoli di viaggio.

Articolo 7 – penali

L'agenzia applicherà ai soci le seguenti penali

- a) _____ se la disdetta avverrà entro ___ giorni dalla partenza;
- b) _____ ecc.

in alternativa

L'agenzia applicherà ai soci le penali previste dalle singole offerte, al netto di una riduzione del _____ %.

Le penali verranno corrisposte dal CRAL in nome e per conto dei propri soci entro 30 giorni dalla disdetta.

Articolo 8 – responsabilità

L'agenzia è l'unica responsabile dell'organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Ogni onere e rischio derivante dall'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni nonché delle prestazioni di trasporto sono a suo esclusivo carico e dei soggetti da essa rappresentati. Al CRAL non compete alcun obbligo salvo quelli qui espressamente indicati. Eventuali contestazioni circa la qualità o l'effettuazione del servizio potranno essere mosse dal socio viaggiatore o dal CRAL in nome e per conto di questo.

Articolo 9 – rimborso delle spese

L'agenzia riconosce al CRAL un importo pari al ___% (oltre l'IVA di legge) dell'importo complessivo dei viaggi effettuati dai propri soci a titolo di rimborso delle spese telefoniche, amministrative e diverse – inclusa la diffusione di materiale informativo circa l'oggetto della presente offerta, per il quale l'offerente metterà a disposizione del CRAL il materiale necessario – sostenute dal CRAL nel compimento dell'attività di raccolta delle prenotazioni e delle ulteriori attività da questo compiute in nome e per conto dei propri soci. La liquidazione della percentuale di spettanza del CRAL di cui al comma precedente, sarà determinata con cadenza semestrale sul complessivo volume di affari prodotto nel medesimo termine. Entro 10 giorni dalla fine del semestre, l'organizzatore invierà al CRAL un estratto conto con il calcolo dell'importo che verrà a quest'ultimo corrisposto a titolo di rimborso spese. Ricevuto l'estratto conto, il CRAL invierà regolare fattura all'organizzatore, previa aggiunta dell'IVA di legge. L'organizzatore bonificherà l'importo al CRAL entro 15 giorni dal ricevimento della fattura. In nessun caso, l'organizzatore corrisponderà l'importo dovuto al CRAL mediante compensazione con gli importi da quest'ultimo dovuti per il saldo di singoli viaggi prenotati dai propri soci.

Articolo 10 – autorizzazione alla divulgazione delle informazioni

L'agenzia autorizza il CRAL a diffondere presso i propri soci i servizi offerti, nonché a far uso di marchi e denominazioni dell'agenzia e degli altri soggetti da questa rappresentati assumendo ogni responsabilità circa l'utilizzo di tali elementi distintivi dell'impresa.

L'offerente informa il CRAL che per il booking ed ogni ulteriore comunicazione relativa a quanto contenuto nella presente offerta sono a disposizione i Sig.ri _____
tel _____ fax _____, i quali sono informati della presente iniziativa.

L'Offerente

Il CRAL

LA CONTABILITA' DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Articolo 20 DPR n. 600/1973

ATTIVITA' ISTITUZIONALE: non esistono particolari obblighi contabili. Per gli enti associativi privilegiati è necessario redigere un apposito e separato rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Se vi sono state raccolte di fondi, inoltre, è necessario redigere il rendiconto delle entrate e delle uscite di ciascuna raccolta, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ATTIVITA' COMMERCIALE: gli obblighi contabili e determinazione del reddito variano a seconda del particolare regime prescelto. In particolare esistono le seguenti possibilità.

1) REGIME ORDINARIO NATURALE: è quello cui sono tenuti tutti gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali e che producono reddito di impresa, allorché i ricavi conseguiti (e cioè il c.d. volume d'affari) nel precedente esercizio siano stati superiori ai seguenti limiti:

- euro 309.874,14, se l'ente ha per oggetto prestazioni di servizi;
- euro 516.456,90, se l'ente ha per oggetto altre attività

REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO, DELL'IVA E DELL'IRAP: analitico

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI: libro giornale, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili, registri IVA (facoltativi), scritture ausiliarie di magazzino (se necessario) libro paga e libro matricola (solo se vi sono dipendenti o lavoratori a progetto).

2) REGIME ORDINARIO SU OPZIONE: è quello cui sono tenuti tutti gli enti non commerciali che, pur in assenza dei limiti di volume di affari di cui sopra, optano per il regime ordinario.

REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IRAP:

- a) analitico, oppure
- b) forfetario, e cioè applicando una percentuale di redditività sui ricavi commerciali, così variabile:
 - prestazioni di servizi: 15% fino a euro 15.493,71; 30% da euro 15.493,72 ad euro 309.874,14;
 - altre attività: 10% fino ad euro 25.822,84; 15% da euro 25.822,85 ad euro 516.456,90

REGIME DI DETERMINAZIONE DELL'IVA: sempre analitico.

3) REGIME SEMPLIFICATO NATURALE: è quello naturale cui sono tenuti tutti gli enti non commerciali che hanno un volume di affari inferiore a quello previsto per il regime ordinario.

LIBRI CONTABILI: registro dei beni ammortizzabili, registri Iva, libro paga e libro matricola (solo se vi sono dipendenti o lavoratori a progetto)

REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IRAP:

- a) analitico, oppure
- b) forfetario, e cioè applicando una percentuale di redditività sui ricavi commerciali, così variabile:
 - prestazioni di servizi: 15%;
 - altre attività: 10%

REGIME DI DETERMINAZIONE DELL'IVA: sempre analitico.

4) REGIME ULTRA SEMPLIFICATO SU OPZIONE: è previsto per gli enti non commerciali che vi abbiano optato ai sensi dell'articolo 145 del TUIR, e cioè che abbiano conseguito un volume di affari non superiore ad euro 15.493,71 nel caso di prestazioni di servizi, ovvero euro 25.822,84 nel caso di altre attività.

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI: registro IVA vendite o prospetto sostitutivo approvato con decreto ministeriale, libro paga e libro matricola (solo se vi sono dipendenti)

5) REGIME SUPER SEMPLIFICATO SU OPZIONE: è il regime della legge n°398/1991, cui possono accedere tutte le associazioni, a prescindere se abbiano o meno adeguato lo statuto, che svolgono attività commerciale con un volume annuo di ricavi non superiore ad euro 250.000,00. Vediamo nel dettaglio, a pagina seguente, come funziona questo regime che prevede una forfetizzazione dei ricavi e dell'IVA al fine di determinare il reddito, l'IRAP e l'IVA, e che consente un risparmio di adempimenti contabili e dichiarativi notevolissimo.

IL REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE N°398/1991

Ambito applicativo: tutte le associazioni qualificabili tributariamente come enti non

commerciali **Modalità di accesso:** opzione **Limite dei ricavi annui da non oltrepassare:**

250.000,00 euro **IRES e IRAP:** si paga una imposta su un imponibile pari al 3% dei ricavi commerciali (in pratica se fatturiamo proprio 250.000,00 euro all'anno paghiamo:

— **ires:** $250.000 \times 0,03 \times 0,27 = 2.025,00$ euro

— **irap:** $250.000 \times 0,03 \times 0,0428 = 321,00$ euro

IVA: si paga trimestralmente in misura pari al 50% di quella fatturata, ovvero al 90% della stessa se trattasi di sponsorizzazioni.

Obblighi e adempimenti "burocratici" richiesti:

- ⇒ obbligo di annotare i corrispettivi, entro i 15 giorni del mese successivo a quello nel corso del quale si è svolta l'attività commerciale, su apposito libro numerato progressivamente in ogni pagina, denominato registro IVA minori di cui al DM 11/02/1997;
- ⇒ obbligo di versamento trimestrale dell'IVA tramite la delega di pagamento modello F24, presso banca o posta, nella misura sopra ricordata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre stesso (senza maggiorazione di interessi), con i seguenti codici tributo 6031, 6032, 6033, 6034 (a seconda del trimestre di riferimento). Non si versa l'acconto IVA annuale;
- ⇒ per chi non si trova ancora nel regime agevolativo, vi è anche l'obbligo di comunicazione dell'opzione alla SIAE competente per territorio in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui tale opzione ha effetto; la stessa comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata, compilando il solo quadro dedicato alle opzioni⁽¹⁾;
- ⇒ obbligo di determinare ordinariamente il tributo a decorrere dal mese successivo, nel caso in cui si perdano i requisiti richiesti dalla legge per rimanere nel regime agevolato in corso d'anno;
- ⇒ numerazione progressiva e conservazione obbligatoria delle fatture di acquisto (commerciali) ricevute per ciascun periodo di imposta;
- ⇒ esonero dalla presentazione della comunicazione e della dichiarazione annuale IVA;
- ⇒ obbligo di presentazione della dichiarazione IRES ed IRAP anche in assenza di redditi;
- ⇒ obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 semplificato e/o ordinario), ove ne ricorrano le condizioni.

¹ Resta ferma la validità della scelta operata anche in mancanza della prescritta comunicazione, ove vi sia il comportamento concludente dell'ente, secondo quanto previsto dal decreto n. 442/1997, salva ovviamente l'irrogazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione.

UN ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IRAP PER UN ENTE NON COMMERCIALE

ANNO 2008

Ricavi di natura commerciale prodotti	250.000,00
Costi di natura commerciale sostenuti	50.000,00
Ricavi di natura istituzionale prodotti	500.000,00
Costi di natura istituzionale sostenuti	400.000,00
Costi promiscui sostenuti	100.000,00
Spese per il personale promiscuo	50.000,00
Oneri finanziari commerciali	5.000,00
Redditi fondiari (locazione di immobile)	12.000,00

Premessa

Nell'esempio sopra riportato si è riprodotta una situazione tipo di un ente non commerciale (CRAL o altra associazione) che svolge sia attività commerciale che attività istituzionale, che impiega un segretario e/o altri collaboratori promiscuamente nelle due attività, e che, pur non presentando una prevalenza di attività commerciale, ottiene un maggior ricarico da quest'ultima attività piuttosto che da quella istituzionale.

Supponiamo che l'ente, pur avendo i requisiti minimi richiesti (volume di affari non superiore a 250.000,00 euro) non abbia optato per il regime di cui alla legge n°398/1991, ma abbia deciso di adottare il regime analitico di determinazione del reddito e dell'IRAP.

Ebbene, in questo caso vediamo come si determina il reddito ai fini IRES ed IRAP.

Determinazione IRES in regime analitico

Posto che in questo regime occorre determinare il reddito derivante dallo svolgimento di attività commerciale in modo analitico, e cioè sottraendo dai ricavi commerciali tutti i costi commerciali, è necessario determinare prima una percentuale di scomputo dei costi promiscui sostenuti dall'ente, che nel caso di specie sono pari ad euro 150.000,00 (cioè costi promiscui + costi personale promiscuo). Ed infatti i costi istituzionali dell'ente, così come i relativi ricavi, sono del tutto irrilevanti ai fini fiscali, sicché occorrerà quantificare la quota parte di costi promiscui riferibile all'attività istituzionale così da non considerarla nella determinazione del reddito in modo analitico.

La percentuale applicabile ai costi promiscui si determina mediante un semplice rapporto fra i ricavi commerciali ed i ricavi totali.

Avremo pertanto:

$$\% \text{ scomputo} = \frac{\text{Ricavi commerciali}}{\text{Ricavi totali}} = \frac{250.000}{750.000} = 33\%$$

Ne deriva che i costi promiscui riferibili all'attività commerciale, e quindi deducibili nella determinazione del reddito, saranno pari al 33% del totale, e cioè al 33% di euro 150.000, ossia euro 49.500,00.

Operato questo semplice calcolo, possiamo determinare il reddito di impresa dell'ente non commerciale in questo modo:

Ricavi commerciali	250.000,00–
Costi commerciali	50.000,00–
Quota costi promiscui	49.500,00–
Oneri finanziari commerciali	5.000,00=
Totale redditi di impresa da dichiarare	145.500,00

Poiché l'ente loca anche un immobile non strumentalmente utilizzato nell'attività commerciale, e ritrae un reddito fondiario di euro 12.000,00 (che supponiamo essere superiore alla rendita catastale del fabbricato), lo stesso andrà dichiarato in un separato quadro della dichiarazione dei redditi, concorrendo alla formazione del reddito complessivo IRES.

In particolare il reddito fondiario del fabbricato andrà dichiarato al netto di una riduzione forfetaria del 15% riconosciuta dal legislatore, e cioè nella misura di euro 10.200,00.

Per la determinazione del reddito complessivo dell'ente non commerciale in regime analitico e della corrispondente IRES, avremo dunque:

Reddito di impresa	145.500,00
Reddito fondiario	10.200,00
Reddito complessivo	155.700,00
IRES 27%	42.039,00

Determinazione IRAP in regime analitico

Quanto all'IRAP in regime analitico, occorre dire che la stessa si determina sommando due diversi basi imponibili; nella prima occorre sottoporre a tassazione tutti i costi sostenuti dall'ente per l'impiego di personale per l'attività istituzionale, mentre nella seconda sarà necessario determinare la base imponibile comparando ricavi e costi commerciali, esclusi quelli per oneri finanziari e per il personale riferibile all'attività commerciale (i quali non possono dedursi fiscalmente ai fini IRAP).

Procederemo quindi ad imputare i costi del personale (che sono per ipotesi tutti promiscui) alle due attività, adottando la percentuale di scomputo del 33% che abbiamo determinato in precedenza (quindi il 67% del personale è da imputare all'attività istituzionale) ed avremo: Quota costi personale per attività istituzionale 33.500,00

Base IRAP istituzionale 33.500,00

Ricavi commerciali	250.000,00–
Costi commerciali	50.000,00–
Quota costi promiscui escluso personale (33%)	33.000,00=
Base IRAP commerciale	167.000,00

A questo punto determineremo la base imponibile IRAP totale sommando i due risultati ottenuti, ed applicando l'aliquota di imposta relativa (generalmente pari al 4,28%, ma da quest'anno suscettibile di variazioni da regione a regione); avremo pertanto:

Base IRAP istituzionale	33.500,00 +
Base IRAP commerciale	167.000,00 =
Base IRAP totale	200.500,00
IRAP 4,28%	9.664,10

In totale dunque pagheremo di imposte con il metodo analitico:

IRES	42.039,00
IRAP	9.664,10
Totale imposte dovute anno 2008	51.703,10

Supponiamo ora che il Presidente dell'ente si chieda quanto avrebbe dovuto pagare se avesse optato sin dall'inizio del periodo di imposta per il regime forfetario di cui alla legge n°398/1991.

Come si vedrà il risparmio fiscale avrebbe potuto essere notevolissimo, e soprattutto i conteggi da effettuare sarebbero stati molto più semplici ed immediati, giacché con questo regime si considerano solo i ricavi e non i costi. E' infatti possibile determinare il reddito di impresa, anche ai fini IRAP, applicando un coefficiente di legge del 3% ai ricavi commerciali.

Vediamo quali risultati è possibile ottenere dunque con il regime della legge n°398/1991.

Determinazione IRES e IRAP in regime analitico

Ricavi commerciali	250.000,00
Redditi di impresa (3%)	7.500,00+
Redditi fondiari ridotti del 15%	10.200,00=
Reddito complessivo	17.700,00
IRES 27%	4.779,00

Ai fini IRAP determineremo la base imponibile istituzionale nello stesso modo previsto per il regime analitico, mentre la base imponibile commerciale andrà determinata forfetariamente. Procederemo quindi nel seguente modo:

Quota costi personale per attività istituzionale	33.500,00
Base IRAP istituzionale	33.500,00

Ricavi commerciali	250.000,00
Base IRAP commerciale (3%)	7.500,00

Base IRAP istituzionale	33.500,00 +
Base IRAP commerciale	7.500,00 =
Base IRAP totale	41.000,00
IRAP 4,28%	1.754,80

In sostanza l'esborso complessivo che l'ente avrebbe dovuto sopportare se avesse optato per il regime della legge n°398/1991 sarebbe stato il seguente:

IRES	4.779,00
IRAP	1.754,80
Totale imposte dovute anno 2008	6.533,80

Riepilogando, dunque, l'ente paga euro 51.703,10 di imposte, anziché euro 6.533,80 per non aver scelto il regime forfetario di cui alla legge n°398/1991, oltre a dover operare calcoli complessi ed onerosi per determinare il quantum dovuto.

Laddove dunque ricorrano tutte le condizioni richieste dalla norma, e soprattutto laddove i costi commerciali siano inferiori al 97% dei ricavi commerciali, il regime della legge n°398/1991 è sempre e comunque quello preferibile e consigliato.



*...con la FITeL per un migliore
utilizzo del tempo libero*